

LIMITLESS. PRESCRIZIONE E PRETESA PUNITIVA

di Davide Bianchi

La prescrizione, istituto di per sé sfaccettato e complesso, si rivela “polemogeno” ogni qual volta fuoriesce dalla marginalità applicativa. Il presente contributo tenta di delineare il reticolo di rationes che fondano la causa estintiva e le plurime esigenze che ne impongono un impiego oculato e ‘controllato’, rintracciando poi i modelli di disciplina scaturenti dal diverso combinarsi di questi “motivi” e “contro-motivi a prescrivere”, per poi sottoporli ad un’analisi critica che si estende all’osservazione dell’operatività in concreto della prescrizione nella realtà italiana, con uno sguardo conclusivo in prospettiva de iure condendo. Se ne esce confermata l’irrinunciabilità dell’istituto, anche (per certi versi soprattutto) nella fase processuale, risalta tuttavia la necessità di una sua attenta calibratura a fronte dell’interesse punitivo dello Stato e dei beni individuali e collettivi oggetto di tutela penale che sostanziano quest’ultimo.

SOMMARIO: 1. Premessa. Un istituto vieppiù controverso. – 2. Motivi a prescrivere “ordinamentali” ... – 2.1 *Segue*. Motivi “personalistici”. – 3. ... e contro-motivi. – 4. Prescrizione e ragionevole durata del processo. – 5. Modelli di disciplina prescrizionale. – 5.1. *Segue*. Le “variabili”. – 6. Analisi critica dei modelli. – 6.1 *Segue*. Analisi delle “variabili”. – 7. Teoria, empiria, prospettive *de iure condendo*.

1. Premessa. Un istituto vieppiù controverso.

Nel 1986 Paolo Pisa poteva ancora affermare che la prescrizione del reato è tra le cause estintive “meno discusse”¹, che si tratta di “istituto ampiamente collaudato [...] solitamente oggetto di scarsa considerazione nel quadro delle discussioni relative alle auspicabili modifiche dell’ordinamento penale vigente”².

Il vecchio istituto codicistico cominciò ad uscire dalla sua fase letargica prima a livello di dibattito dottrinale, quando, sul finire dello scorso millennio, da un lato, Giorgio Marinucci denunciò la portata “esplosiva” della nostrana regolamentazione della prescrizione per la tutela di fondamentali beni pubblici e individuali e per la complessiva tenuta del sistema penale criminale³ e, dall’altro, si attivò un’interessante

¹ PISA (1986), par. 1.

² PISA (1986), par. 12.

³ Sollevando la questione dell’opportunità di una riforma retroattiva che andasse a prolungare i termini prescrizionali dei reati per i quali la prescrizione non fosse già maturata (*Bomba ad orologeria da disinnescare*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 marzo 1998); la proposta suscitò una significativa dialettica dottrinale: v. NOBILI *et al.* (1998), c. 317 ss. Nel medesimo anno, invero, le acque si mossero anche in ambito parlamentare: si veda il

riflessione – sempre di matrice accademica – sulle *rationes* del congegno prescrittivo e sull’opportunità di scindere una prescrizione “sostanziale” (calibrata sul “tempo dell’oblio”) da una prescrizione “processuale” (calcolata sui tempi del procedimento)⁴, cui fece eco una serie di progetti di legge radicalmente innovativi⁵. Vivo interesse ed accese polemiche, non solo nel mondo accademico ma anche tra gli operatori del diritto e nell’opinione pubblica in generale, furono di lì a breve suscitate dalla “famigerata” L. n. 251/2005 (c.d. ex-Cirielli), che come noto modificò incisivamente l’originaria disciplina prescrizionale⁶, tenendo fermo l’impianto “monista”⁷ del Codice Rocco ma producendo un generale squilibrio dei termini prescrizionali – troppo ristretti per i delitti di gravità medio-alta e troppo estesi per i reati minori e per quelli di particolare allarme sociale – agganciandoli rigidamente ai massimi edittali di pena previsti per ciascun reato e introducendo discutibili (e discusse) differenziazioni in base alle figure di pericolosità qualificata (recidiva aggravata e reiterata, delinquenza abituale e professionale)⁸. La riforma del 2005 ridusse anche dalla metà ad ¼ il ‘supplemento temporale’ massimo derivante dall’interruzione della prescrizione ed escluse la rilevanza della continuazione di reati ai fini prescrizionali, contribuendo ulteriormente ad abbreviare il termine finale prescrittivo e ad ingenerare il timore di una “amnistia occulta” per determinate fasce di criminalità⁹; forse l’unico aspetto della Legge ex-Cirielli che destò apprezzamento fu la limitazione dell’impatto delle circostanze sul calcolo del tempo necessario a prescrivere, dandosi esclusivo rilievo alle aggravanti ad effetto speciale e a quelle autonome, con notevoli benefici sul piano della chiarezza e della prevedibilità della normativa¹⁰.

Da allora un incessante susseguirsi di proposte riformatrici¹¹ e di diatribe a tutti i livelli, dottrinale, istituzionale, politico, tanto che nel 2016 Enrico Mario Ambrosetti

disegno di legge n. 3245 (presentato in data 29 aprile 1998), volto ad una profonda rimeditazione della disciplina dell’interruzione “sulla falsariga di quella operante da decenni in campo civile”.

⁴ V. GREVI (2002), p. 201 ss.; GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 102 ss.

⁵ Ci si riferisce al d.d.l. n. 1302, c.d. Kessler (dal nome del primo firmatario), del 2001 e ai due dd.d.l. cc.dd. Fassone, n. 260 del 2001 e n. 2699 del 2004. Per un efficace commento ai disegni di legge in questione: GIUNTA e MICHELETTI (2003), loc. cit. (per i primi due); MARINELLI (2016), p. 431 ss.; TOMASELLO (2013), p. 13 ss.

⁶ Prima e ultima novella di sistema, come nota, tra gli altri, PECCIOLI (2019), p. 59.

⁷ Intendendosi per “modello monista” quello per cui è previsto un unico compasso prescrizionale che diparte – almeno secondo un’impostazione tradizionale – dalla consumazione del reato e prosegue anche dopo l’inizio del procedimento penale (pur tenendo conto delle esigenze processuali mediante le cause di interruzione e di sospensione della prescrizione): MARINELLI (2016), spec. p. 400 ss.; *amplius infra*, par. 5.

⁸ V., per tutti, PULITANÒ (2005), par. 4.4 s.; BARGIS (2005), par. 4 ss.

⁹ V., per tutti, MARINUCCI (2004), p. 980 ss., che definì l’allora progetto di legge “una riforma letteralmente criminogena – un autentico invito a commettere gravissimi reati, con la garanzia dell’impunità –”.

¹⁰ Escludendosi quindi il rilievo di tutte le circostanze attenuanti e del bilanciamento *ex art. 69 c.p.*; cfr. Autori citati alla nota 8, nonché PECCIOLI (2019), p. 65 ss. La Cassazione riunita ha poi definitivamente chiarito che le circostanze aggravanti indipendenti rilevano ai fini del calcolo del *tempus praescriptionis* solo qualora comportino una variazione della pena edittale superiore ad 1/3: Cass., Sez. Un., 27 aprile 2017, n. 28953, in *Dir. pen. cont.*, con nota di MELCHIONDA (2017).

¹¹ Solo per citarne alcuni: d.d.l. “Boccia” del 2006, d.d.l. “Brutti” del medesimo anno, d.d.l. “Gasparri” del 2011, d.d.l. “Li Gotti” del medesimo anno, d.d.l. “Casson” sempre del 2011, d.d.l. “Cappelletti” del 2014, d.d.l. “Ricchiuti” del 2015. Per un’ampia panoramica, cfr. MARINELLI (2016), p. 439 ss.; PECCIOLI (2019), p. 157 ss.; TOMASELLO (2013), p. 26 ss.; v. anche *infra*, par. 5.

doveva constatare che “oggi la disciplina della prescrizione del reato costituisce la questione più dibattuta nel mondo penalistico”¹². Appena un anno più tardi la c.d. riforma Orlando (L. n. 103/2017), con cui, senza stravolgere l’intelaiatura dell’istituto, accanto a modifiche settoriali si introdusse una nuova doppia causa sospensiva, essenzialmente legata all’impugnazione della sentenza di condanna di primo grado e poi di appello, con la quale si aprì – pur parzialmente – ad una sorta di “processualizzazione” della prescrizione, pur senza abbandonare lo schema sostanzialistico di base: per la prima volta si dette sfogo all’esigenza di dotare l’apparato giurisdizionale di congrui tempi di celebrazione del processo a prescindere dal tipo di reato *sub iudice*, a prescindere cioè da quell’astratta gravità del reato che rappresenta il criterio-cardine della definizione del tempo necessario a prescrivere in un’ottica sostanzialistica¹³.

Nemmeno il tempo di apprezzare gli effetti concreti della riforma del 2017 che irruppe la L. n. 3/2019, c.d. “Spazzacorrotti”, la quale, oltre a ripristinare la cessazione della continuazione quale *dies a quo* della prescrizione in caso di reato continuato, fissò un nuovo – dirompente – “termine estintivo” per la causa estintiva, valido per tutte le ipotesi criminose, stabilendo che dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, e dopo il decreto penale di condanna cessi il corso della prescrizione e con esso la possibilità di verifica dell’effetto d’estinzione del reato¹⁴. La classica “benzina sul fuoco”: il dibattito si rinfocolò ulteriormente, trasversalmente, diffusamente; al termine dell’anno passato, Roberto Bartoli rilevava: “la vera novità che si deve registrare è l’inasprimento dei toni del confronto, divenuti ormai davvero accesi se non a tratti addirittura infuocati”¹⁵.

Perché questa spirale dialettica? Perché la prescrizione del reato è istituto “polemogeno”? Anzitutto, direi, per la sua “efficacia”, per la sua incidenza sulla vita concreta del diritto penale: nel 2004 si prescrivevano ben 213.744 reati, esito che coglieva il 14,69 % dei procedimenti definiti; nel 2014 le pronunce di non doversi procedere per prescrizione del reato furono 132.296, ossia il 9,48 % dei procedimenti giunti a

¹² AMBROSETTI (2016), p. 369.

¹³ Cfr. LOSAPPIO (2019), p. 9 s.; PECCIOLI (2019), p. 112 ss.; VIGANÒ (2017b), p. 1289 ss.; nonché, volendo, BIANCHI (2017), p. 2239 ss.

¹⁴ In dottrina, in riferimento alla riforma Bonafede, è stato precisato che, a dispetto della formulazione legislativa, che parla di mera sospensione del decorso prescrizione, è stato invece introdotto un vero e proprio “*dies ad quem*” della prescrizione, essendo stato individuato un momento in cui la prescrizione cessa di operare del tutto, divenendo impossibile l’effetto estintivo: così GATTA (2018), par. 1. Talvolta la locuzione “*dies ad quem*” viene utilizzata in una diversa accezione, come sinonimo di “termine finale” prescrizione, ossia il momento in cui si esaurisce il tempo necessario a prescrivere e si produce l’effetto estintivo. Ad ogni modo, è certo che la L. 3/2019 abbia stabilito un termine in cui viene bloccata definitivamente l’operatività della prescrizione, eliminando dopo la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna la possibilità che il reato si estingua per decorso del tempo. Sulla – contestata – riforma, oltre al contributo appena citato, v., *ex plurimis*, CAVALIERE (2020); GATTA e GIOSTRA (2020); GIUNTA (2020); LOSAPPIO (2019), p. 8 ss.; MANES (2019), p. 557 ss.; PULITANÒ (2019), p. 16 ss.

¹⁵ BARTOLI (2019), p. 1. Un quadro dell’ampio e appunto rovente dibattito innescato dalla riforma Bonafede si può avere leggendo i contributi citati alla nota precedente.

conclusione¹⁶; nel 2018 le declaratorie di estinzione del reato a seguito di prescrizione furono 120.907, pari al 9,78 % dei procedimenti definiti contro autori noti¹⁷. Come da più parti sottolineato, tale “ipereffettività” della prescrizione in Italia ha cominciato a manifestarsi dopo l’“abbandono” dello strumento dell’amnistia, reso di fatto “inservibile” dalla riforma costituzionale dell’art. 79 Cost. del 1992 (oltre che dalla crescente impopolarità dei provvedimenti di clemenza)¹⁸, mettendo in chiara evidenza lo stato di perenne affanno della macchina giudiziaria penale, a sua volta discendente da una pluralità di fattori avviluppati agli assi portanti dell’intero sistema repressivo, a cominciare dalle scelte d’incriminazione per finire con la disciplina delle impugnazioni, passando per gli editti sanzionatori, per la regolamentazione delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, per il “nervo scoperto” dei riti alternativi. Chi s’avventura a parlare di prescrizione allora finisce per parlare dell’intero sistema penale, con inevitabile moltiplicazione delle possibilità di divergenza, se non di scontro.

Ma v’è di più, la prescrizione, qualora appunto fuoriesca dalla marginalità applicativa, è destinata a “scuotere gli animi” per la sua stessa natura di causa estintiva della pretesa punitiva totalmente identificantesi col bruto dato temporale: il reato (assieme al procedimento penale) si estingue per il semplice decorso del tempo e, soprattutto quando ciò avviene durante la fase della verifica processuale dell’ipotesi accusatoria, la *tabula rasa* dell’esito prescrittivo “ha il sapore amaro dell’ingiustizia e dell’impunità”¹⁹. D’altro canto, però, è immediata – quasi istintiva in un contesto laico e democratico – la ripulsa verso una giustizia umana assoluta, o meglio assolutistica, cui sia consentito di tenere sotto scacco il cittadino senza nessun limite cronologico, anche per l’intero arco della sua esistenza²⁰. È dunque palese la necessità ma anche l’estrema pericolosità dell’istituto prescrizione e questa sua intima tensione si riflette sull’esigenza di un’oculata calibratura della sua disciplina, poiché esso rischia, da un lato, di minare alle fondamenta la tutela penale, rendendola ineffettiva, e, dall’altro, di snaturarla in un cieco macchinario oleato d’autoritarismo. Ed il punto focale è che un equilibrio definito tra l’istanza repressiva e quella garantista non esiste: come pochi altri istituti, la prescrizione del reato si presenta come contenutisticamente opinabile e intrinsecamente politica, essendo per natura “un campo aperto a valutazioni e scelte politiche diverse, entro confini posti da principi sovraordinati. Il modello che infine

¹⁶ Dati contenuti nella Analisi statistica dell’istituto della prescrizione in Italia, pubblicata dal Ministero della giustizia il 7 maggio 2016 e consultabile in www.giustizia.it.

¹⁷ Il dato assoluto delle prescrizioni dichiarate nel 2018 è ripreso dalla Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019, p. 29, reperibile in www.cortedicassazione.it; il numero assoluto del totale dei procedimenti penali definiti (da cui poi è stata tratta la percentuale di prescrizioni) è stato calcolato in base alle statistiche fornite al Ministero della giustizia dai 26 Distretti di Corte d’appello nel primo trimestre 2019 (per i gradi di merito) e dalla Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2018 (per il totale dei procedimenti definiti in Cassazione).

¹⁸ Provvedimenti d’amnistia e d’indulto sono stati “ciclici” per tutta la Prima Repubblica (dal 1953 al 1990); l’ultimo – isolato – indulto fu disposto con L. n. 241/2006; cfr. PULITANÒ (2019), p. 14; GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 92; B. ROMANO (2016), p. 84; GIUNTA (2020), p. 1.

¹⁹ GATTA (2018), par. 5.

²⁰ Per tutti, PULITANÒ (2015), p. 21 e p. 29; v. *amplius infra*.

venga adottato è un punto d'equilibrio selezionato dentro un insieme di equilibri possibili"²¹. Da qui la grande varietà ed eterogeneità delle letture *de iure condito* e delle proposte *de iure condendo*, tutte inevitabilmente mosse – sino al conflitto – da queste due “titaniche” inquietudini di fondo: la *debacle* della giustizia penale di fronte al crimine; il pervertimento in chiave autoritaria della prima nell'illusione di una difesa sociale totale dal secondo.

In queste poche pagine il tentativo di estrarre dal “crogiuolo” del dibattito sulla prescrizione, in primo luogo, le ragioni profonde che ne impongono un uso parsimonioso e di quelle che ne impediscono l'abbandono e, in secondo luogo, i modelli generali di disciplina scaturiti dalla valorizzazione delle une o delle altre *rationes*, per poi passare detti modelli al “setaccio” dell'intreccio di tali *rationes* e dei dati empirici, provando infine a tracciare una prospettiva di riforma.

2. Motivi a prescrivere “ordinamentali” ...

La prescrizione è un istituto tradizionale dei Paesi di *civil law*²² e condiviso con il diritto privato; l'idea che dopo un certo lasso di tempo la situazione giuridica debba uniformarsi a quella fattuale e che dunque, laddove una determinata pretesa giuridica non venga affermata entro un certo lasso di tempo, decada irrimediabilmente consolidandosi il difforme stato di fatto, è una idea universale. Dietro a questa idea v'è una basilare esigenza dell'ordinamento: la certezza dei rapporti giuridici²³, che appunto è esigenza trasversale e, direi, consustanziale al diritto in quanto tale, in quanto veste ordinante del corpo sociale. È questo il motivo per cui nell'originaria concezione dei *conditores* dei due codici sostanziali, quello civile e quello penale, la prescrizione è istituito – di diritto sostanziale – essenzialmente volto alla tutela dell'ordine pubblico, come dimostrato per il settore civile dall'indisponibilità delle norme di disciplina della prescrizione e per quello penale dalla sua iniziale irrinunciabilità²⁴. Come nella branca civilistica la prescrizione sancisce che il diritto tardivamente vantato dal creditore (e non solo la relativa azione) si è estinto poiché si è stabilizzata la contraria situazione fattuale

²¹ PULITANÒ (2016), p. 75; già PULITANÒ (2005), p. 524 ss.; v. anche PULITANÒ (2018a), p. 6.

²² Limitandoci alle codificazioni continentali, si vedano, a titolo di esempio, gli artt. 118 ss. Codice penale portoghese; artt. 131 s. Codice penale spagnolo; artt. 7 ss. Codice di procedura penale francese; §§ 78 ss. Codice penale tedesco; artt. 97 ss. Codice penale svizzero. Riferimenti comparatistici in PECCIOLI (2019), p. 137 ss.; MARINELLI (2016), p. 369 ss.; in relazione (anche) alla prescrizione della pena, M. MANTOVANI (2008), p. 31 ss.

²³ Sull'identità di *ratio* originaria della prescrizione civile e di quella penale: MARINELLI (2016), p. 108; si veda anche GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 40. Sulla prescrizione civile, per tutti, TORRENTE e SCHLESINGER (2011), p. 218 ss.; ANZANI (2012), p. 199 ss.

²⁴ Ritenuta peraltro costituzionalmente legittima da Corte cost., sent. n. 202/1971, indentificando alla base dell'istituto prescrizionale “l'interesse *generale* di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio” (corsivo dello scrivente). Solo con Corte cost., sent. 275/1990 fu affermato il diritto dell'inquisito di rinunciare alla prescrizione per ottenere un provvedimento nel merito.

a vantaggio del presunto debitore, così essa nel campo penale estingue il diritto subiettivo dello Stato alla punizione²⁵ poiché il tempo ha confermato e consolidato lo *status libertatis* del presunto reo; in entrambi i casi, però, non è il puro scorrere del tempo a rivestire di giuridicità una condizione di mero fatto ma è l'imperioso bisogno di stabilità dell'ordinamento a far sì che determinate situazioni che presentano una determinata parvenza giuridica – l'assenza del diritto di credito²⁶ per lo *ius privatorum*, l'assenza di reità per il giure criminale – non possano essere più contestate decorso un periodo non breve di tempo. A ben vedere, quindi, la prescrizione non opera magicamente su di una situazione puramente fattuale trasformandola in posizione giuridica in virtù dell'anodino fattore cronologico ma, rilevando che una certa situazione – almeno in apparenza – giuridica (l'assenza del diritto, l'assenza di reità) non è stata posta in discussione da nessun atto giuridicamente rilevante di segno contrario – l'esercizio del diritto di credito, l'attivazione del magistero punitivo – per un significativo lasso di tempo, certifica che quella situazione di fatto e – apparentemente – di diritto non può più essere messa in discussione. Il tempo pertanto non trasmuta il fatto in diritto ma fonde irrevocabilmente stato di fatto e sua parvenza giuridica e questo per una fondamentale esigenza ordinamentale: la certezza dei rapporti giuridici, ossia dei rapporti che appaiono conformi al diritto poiché per lungo tempo nessun atto giuridico ne ha inficiato l'apparente giuridicità, che quindi a partire da un certo momento deve darsi per acquisita.

Di primo acchito, simile giustificazione – oggettiva, razionale, pubblicistica – della prescrizione pare mal conciliarsi con il centrale dato positivo per cui essa può maturare anche una volta che lo Stato ha manifestato il suo interesse punitivo con un atto formale del procedimento penale, o meglio, simile giustificazione sembra fondare le sole ipotesi di maturazione del termine prescrittivo anteriormente all'attivazione degli apparati di *law enforcement*; una giustificazione dunque in sé solida ma sicuramente parziale. Questo è un tema nevralgico e sarà approfondito nel prosieguo, per ora basti notare che la *ratio* ordinamentale sopra vista è stata da sempre accompagnata ad altri fondamenti, via via arricchitisi nel corso dei secoli.

Molto risalente l'idea per cui la prescrizione penale mira ad evitare le difficoltà, le incertezze, gli abusi derivanti da un materiale probatorio ormai usurato per il decorso del tempo; usura tanto più facilmente verificabile in ordine all'accertamento processualpenalistico, che tradizionalmente è incentrato su fonti di prova orali²⁷. Questa *ratio* per così dire storica ha trovato nuova linfa con la riplasmazione in senso accusatorio del nostro sistema processuale: il principio d'oralità e il diritto fondamentale al contraddittorio e sulla prova e nella formazione della prova, sanciti dal Codice Vassalli

²⁵ Sul diritto-dovere statale di punire il reo e sul "rapporto punitivo", v. AR. ROCCO (1933), p. 127 s.

²⁶ Quello del diritto di credito è solo un esempio, poiché la prescrizione estintiva può avere ad oggetto tutti i diritti disponibili, ad eccezione di quello di proprietà: TORRENTE e SCHLESINGER (2011), p. 220 s.

²⁷ Argomenti già prospettati – in ottica individual-garantistica – da FILANGIERI (2003 ristampa), p. 121 (citato in CAVALIERE (2020), p. 9), e ripresi e sviluppati dalla criminalistica ottocentesca (in particolare, G. De Giudici; F. Carrara; A. F. Berner), come segnalato da PECCIOLI (2019), p. 16 ss. Si veda anche Corte cost., sent. n. 202/1971, cit.

del 1988 e consacrati nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., richiedono un'assunzione dell'elemento probatorio, specie testimoniale, non troppo lontana dai fatti oggetto dell'imputazione, perché la distanza temporale, da un lato, potrebbe alterare il ricordo e rendere difficoltosa la ricostruzione delle vicende e, dall'altro, potrebbe via via rendere impossibile l'escussione dibattimentale (principalmente, per morte, sopravvenuta incapacità o irreperibilità del testimone), così da innescare il meccanismo di acquisizione degli elementi probatori dichiarativi raccolti unilateralmente da una delle parti (solitamente la Pubblica Accusa), con un vero e proprio stravolgimento del sistema laddove questo meccanismo da eccezionale diventi ordinario²⁸.

Altrettanto risalente – e persistente – l'idea per cui il tempo sfaldi la memoria sociale del misfatto e con essa l'allarme sociale che dal misfatto era conseguito o avrebbe potuto conseguire ove tempestivamente scoperto²⁹. Orbene, va sottolineato che solo un raffronto con le funzioni della pena consente un corretto inquadramento di siffatta radice della prescrizione del reato³⁰: la circostanza per cui il tempo abbia seppellito il ricordo collettivo del (presunto) fatto criminoso ha rilievo giuridico-penale perché addita un depotenziamento se non un annullamento dell'utilità della sanzione penale, anzitutto in un'ottica di prevenzione generale. Infatti, se la pena non rappresenta una "pronta" reazione all'illecito, nella percezione sociale (come d'altronde nel reo) si allenta il legame tra i due elementi fondamentali della responsabilità penale, fatto e punizione, e quest'ultima non riesce a dispiegare compiutamente la sua funzione intimidatrice e "pedagogica"³¹. L'argomento sembra *a fortiori* valido in una prospettiva di prevenzione generale c.d. integratrice: se l'applicazione della pena ha lo scopo primario di riaffermare il diritto violato e di confermare la fiducia dei consociati circa la validità dei precetti penali infranti e con essa il riconoscimento sociale del valore dei beni giuridici offesi dal reato e dell'ordinamento nel suo complesso, è chiaro che la perdita di memoria della violazione rende sostanzialmente inutile la sua punizione³². La prescrizione penale, quindi, non è certo imposta dalla funzione generalpreventiva del sistema penale ma, se

²⁸ Cfr. D'ASCOLA (2015), p. 425; MAZZA (2020), par. 2. Nella manualistica, per tutti, F. ANTOLISEI (2003), p. 771 s.; CADOPPI e VENEZIANI (2004), p. 469; *contra* PISA (1986), par. 2; PISA (2013), p. 641.

²⁹ V. ancora Corte cost., n. 202/1971, nonché Corte cost., ord. n. 337/1999, sent. n. 393/2006, sent. n. 143/2014. Anche siffatto argomento della corrosione dell'interesse sociale alla punizione per decorso del tempo era ben presente nella dottrina del XIX secolo, si rimanda nuovamente a PECCIOLI (2019), loc. cit.

³⁰ L'esigenza di connessione alla "teleologia" della pena è largamente avvertita nella dottrina contemporanea: per tutti, AMBROSETTI (2016), p. 376; E. DINACCI (2019), p. 150 ss.; GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 28 ss.; PIERGALLINI (2014), par. 5; PULITANÒ (2018a), p. 5.

³¹ Idea tanto risalente quanto diffusa: già BECCARIA (2007 ristampa), p. 47 ss. affermava la necessità della "prontezza della pena", dato che "Quanto la pena sarà più pronta e vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e tanto più utile", in una visione limpidamente utilitaristica del diritto penale che, scevra da moralismi, ammette come "fine delle pene" esclusivamente la prevenzione, generale e speciale (p. 31); per la dottrina contemporanea cfr., oltre agli autori citati alla nota precedente, FIANDACA e MUSCO (2010), p. 792; PULITANÒ (2015), p. 21; SILVANI (2009), p. 58; VIGANÒ (2013), p. 19 ss.

³² Perspicuo in tal senso RAGUES I VALLES (2018), p. 209 ss., in particolare 214 ss. Una formidabile anticipazione di questa prospettiva in CARRARA (1867), p. 325. Sul ruolo fondativo della "prevenzione-integrazione" v. anche GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 41 ss.; PIERGALLINI (2014), par. 5; E. DINACCI (2019), p. 154.

ben calibrata, è compatibile con questa e soprattutto viene ad esprimere un tratto essenziale – sul versante cronologico – di quello che dovrebbe essere un “diritto penale razionale di scopo”, il quale non può che arrestarsi laddove cessi la sua utilità sociale.

Sempre sul piano utilitaristico, deve esser poi segnalato che la prescrizione, in epoca di ipertrofia penalistica e di scarsità di risorse umane e materiali pubbliche, costituisce un indispensabile fattore deflattivo: l’eliminazione dei procedimenti aventi ad oggetto le ipotesi di reato più risalenti consente al sistema giudiziario di diminuire l’arretrato e di dedicare più tempo, più uomini, più mezzi ai procedimenti aventi ad oggetto le ipotesi di reato più recenti, con beneficio complessivo per l’apparato di *law enforcement* e per le ragioni della pena sopra ripercorse³³. Più precisamente, la prescrizione assume un “ruolo selettivo”: espunge dal sistema i (presunti) illeciti che, per la loro “vetustà”, rapportata al disvalore da essi incarnato³⁴, sono ritenuti meno rilevanti – nella percezione sociale e in chiave generalpreventiva – degli illeciti più “freschi” (dovendosi comunque sempre tener conto della gravità del reato ipotizzato), in modo tale che questi ultimi possano essere adeguatamente attenzionati dall’apparato giudiziario³⁵. Così, prendendosi atto che in riferimento agli illeciti ormai coperti dalla coltre degli anni non è più – oggettivamente – possibile una risposta penale pronta, ossia pienamente funzionale alle esigenze repressive, si preferisce obliterarli a livello istituzionale, dichiarando l’estinzione della pretesa punitiva, per potersi concentrare sulle ipotesi di reato per le quali è ancora possibile assicurare la fondamentale esigenza della “prontezza” della pena.

2.1. Segue. Motivi “personalistici”.

Accanto alle ragioni ordinamentali appena viste, oramai da tempo sono emerse giustificazioni dell’istituto prescrizionale leggibili in chiave “personalistica”. Già Manzini, infatti, costatava che il “decorso del tempo scava una lacuna incolmabile, eliminando il nesso psicologico tra il fatto e l’agente”, intendendo ovviamente non che *a posteriori* possa venir meno la c.d. colpevolezza per il fatto (che è inscindibilmente legata al momento esecutivo della condotta) ma che la memoria del fatto criminoso “deve essere presente in modo vivido per giustificare l’applicazione della sanzione”, altrimenti

³³ F. MANTOVANI (2017), p. 800; MARINELLI (2016), p. 112, parla di “igiene processuale” per indicare il ruolo attuale della prescrizione “in un sistema altrimenti destinato alla disfunzionalità”; sulla funzionalità della prescrizione rispetto all’esigenza di “economia processuale” v. anche RAGUES I VALLES (2018), p. 217 s. Il richiamo alla funzione deflattiva della prescrizione e ai problemi d’ordine pratico correlati al ridimensionamento dell’operatività dell’istituto è ben espresso anche nelle Relazioni sull’amministrazione della giustizia dei Presidenti delle varie Corti d’appello pubblicate negli ultimi: *inter alia*, Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 del Presidente della Corte territoriale di Roma, in particolare, p. 11 ss., reperibile in www.giustizia.lazio.it.

³⁴ Espresso dalla pena per essi prevista, che costituisce criterio “universale” ancorché non esclusivo di commisurazione dei termini prescrizionali; v. anche *infra*.

³⁵ Sulla capacità selettiva della prescrizione del reato: SILVANI (2009), p. 130 ss.

“la pena non assolve alla sua funzione”³⁶. Impostazione questa che a ben vedere collima con una concezione retributiva della pena, nel senso chiaramente di “retribuzione soggettiva” (o morale) e non di “retribuzione oggettiva” (o giuridica)³⁷; ma insieme affiorava già allora la connessione tra personalità della responsabilità penale e prescrizione, dato che una reazione punitiva che interviene quando è cessato il legame “personologico”, esistenziale, tra il fatto e il suo autore, rischia di colpire appunto in maniera sostanzialmente “ingiustificata”, colpendo un soggetto che non riconosce più come proprio l’accadimento per il quale viene punito. Questa prospettiva è stata poi esplicitata e sviluppata evidenziando come gli anni incidono inevitabilmente sulla personalità umana, modificandola, cosicché risulta un dato d’esperienza tanto condiviso quanto difficile da dimostrare nel singolo caso concreto quello per cui se la pena coglie un individuo dopo molto tempo dal fatto (*rectius* dalla condotta illecita³⁸), tendenzialmente, coglie un soggetto diverso da colui al quale è addebitabile quel fatto, risultando così palese la frizione con il principio-cardine della responsabilità penale personale³⁹. Certo, anche qui gioca un ruolo decisivo il disvalore del fatto commesso (ipotizzato), dovendosi presumere che più il fatto è grave più è stretto il vincolo con il suo artefice.

Correlativamente, è stato affermato che proprio l’allentamento del nesso tra fatto-reato e agente e la (presumibile) modificazione della personalità di questo impediscono una corretta esplicitazione della funzione di prevenzione speciale. Sia l’esigenza di “neutralizzazione” sia quella rieducativa potrebbero essersi dissolte appunto per l’evoluzione personale e sociale del soggetto, il quale, comunque, avendo perduto il legame col fatto, avvertirebbe la pena come una “indebita sovraccettuazione”, con effetti addirittura desocializzanti⁴⁰. Rilievi anche questi che debbono essere “tarati” in rapporto alla gravità del reato compiuto.

Ma vi è un ulteriore argomento “personalistico”, che, come per le motivazioni “ordinamentali” sopra esposte, vale indistintamente per tutti i casi che finiscono nel

³⁶ MANZINI (1981), p. 530.

³⁷ Per la distinzione tra le due forme di retribuzione PALAZZO (2013), p. 21 ss. Ravvisa quantomeno una compatibilità tra “versante retributivo della sanzione penale” e prescrizione, PISA (1986), par. 2; v. anche CADOPPI e VENEZIANI (2004), loc. cit. GIUNTA e MICHELETTI (2003), *op. cit.*, p. 22 ss., sottolineano invece come la prescrizione penale si ponga agli antipodi del “retribuzionismo puro”, rappresentando “uno degli istituti penalistici che meglio riflette la lettura utilitaristica e secolarizzata del diritto penale”.

³⁸ Ponendosi il problema dei reati ad evento differito, come sottolinea PULITANÒ (2016), p. 77 s.; PULITANÒ (2019), p. 17.

³⁹ L. STORTONI (1984), p. 661 ss.; L. STORTONI (1990), p. 358; TASSINARI (2016), p. 292 ss.; BARTOLI (2019), p. 3. PALAZZO (2013), p. 628 s., evidenzia che, “poiché la sanzione punitiva colpisce un individuo *per* il reato da lui perpetrato, la distanza temporale tra reazione punitiva e fatto criminoso fa sì che si annulli o comunque si attenui quel rapporto di “appartenenza personale” tra il reo ed il reato senza il quale perde di consistenza l’interesse alla repressione”; concorda CAVALIERE (2020), p. 10 s. Anche questa idea è invero “antica”, avendo radici nella dottrina d’oltralpe di fine ‘800 (Lammasch), come rilevato da GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 31.

⁴⁰ Già F. MANTOVANI (1979), p. 741; L. STORTONI (1984), loc. cit.; L. STORTONI (1990), loc. cit.; v. anche CADOPPI e VENEZIANI (2004), loc. cit.; PIERGALLINI (2014), loc. cit.; B. ROMANO (2016), loc. cit.; TASSINARI (2016), p. 295 s.; E. DINACCI (2019), p. 156 s.; CAVALIERE (2020), p. 10 s.; critici sul punto PISA (1986), par. 2; GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 32 ss.; M. MANTOVANI (2008), p. 28 ss.; v. anche *infra*.

raggio della prescrizione, sia per i casi cioè in cui il reato sia stato effettivamente commesso dal soggetto “beneficiario” dalla causa estintiva sia per i casi in cui il reato non sia in realtà ascrivibile a tale soggetto o addirittura non sia mai venuto ad esistenza. Si rammenti che la prescrizione del reato presuppone che non vi sia stato un accertamento definitivo della responsabilità penale, così che l’esito estintivo riguarda a ben vedere il solo “reato in senso processuale”⁴¹, ossia un’ipotesi di reato, che potrebbe non essere stata neppure formalizzata in un capo d’imputazione.

È stato infatti osservato che, “ove non si riconoscesse al tempo una qualche funzione estintiva dello *ius puniendi*, ogni autore di reato, in perdurante attesa della pena, si troverebbe privato della possibilità di prevenire la propria esistenza, la propria attività lavorativa, finanche di coltivare normalmente i propri affetti. Esercicabile in eterno, qualunque sia la distanza temporale che separa il fatto dalla pena, il legittimo diritto di punire finirebbe così per espropriare *ab imis* i suoi destinatari della possibilità di effettuare le più comuni scelte esistenziali”⁴²; una pretesa punitiva assoluta, illimitata, contrasta in qualche modo addirittura con il supremo diritto alla vita (art. 2 Cost., art. 2 C.E.D.U., cui si può aggiungere il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata *ex art. 8 C.E.D.U. e art. 15 Cost.*) e certamente si pone in tensione con “quel reticolo di norme costituzionali che impongono allo Stato (il quale per questa ragione viene definito *sociale*) compiti positivi, volti cioè a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), soprattutto in materia di lavoro (artt. 4, 35, 37 Cost.), di tutela della famiglia (art. 29 Cost.), di salute (art. 32 Cost.), di assistenza sociale (art. 38 Cost.), di attività economica (art. 41 Cost.)”⁴³. Se ciò è vero per chi ha realizzato il fatto di reato lo è a maggior ragione per chi, pur innocente, è rimasto coinvolto in un procedimento penale: la spada di Damocle del magistero punitivo non

⁴¹ MARINELLI (2016), p. 124; GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 57 s., individuano una “analogia funzionale” della prescrizione con le condizioni di procedibilità proprio partendo dalla natura soltanto ‘ipotetica’ del reato oggetto dell’effetto prescrittivo, indizio di una natura processuale della prescrizione. La dottrina prevalente tuttavia continua a riconoscere la natura sostanziale della causa estintiva, pur rimarcando che “l’esito della prescrizione può coprire situazioni di obiettiva insussistenza di reato” (PULITANÒ (2015), p. 22 s.; v. anche PULITANÒ (2005), p. 524); natura sostanziale peraltro riaffermata con particolare fermezza dal Giudice delle leggi nella nota “vicenda Taricco”: Corte cost., ord. n. 24/2017; sent. n. 115/2018, sgomberando i dubbi sull’applicabilità all’istituto prescrittivo dell’“ombrello” di garanzie proprio del diritto criminale sostantivo, a cominciare dall’irretroattività (tra i numerosissimi commenti alle pronunce della Consulta, PALAZZO (2017), p. 285 ss.; MANES (2017); VIGANÒ (2017a); PULITANÒ (2018b), p. 1289 ss.; ABUKAR HAYO (2018)). L’affermata riconducibilità integrale di tutti gli aspetti della disciplina della prescrizione allo statuto garantistico dello *ius criminale* ha peraltro sollevato forti perplessità in relazione al regime intertemporale della recentissima causa sospensiva eccezionale di cui all’art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18; cfr. GATTA (2020).

⁴² GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 45.

⁴³ GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 46 s. VIGANÒ (2013), p. 26, parla di “un diritto a essere lasciato in pace, a non essere perseguitato per tutta la vita dagli errori commessi nel proprio passato, e a poter così voltare pagina”, riconducibile al “diritto individuale alla tranquillità e alla serenità individuale”; TASSINARI (2016), p. 257 ss., ne sottolinea il collegamento con il principio della personalità della responsabilità penale e con il “diritto ad essere lasciati soli” che sta alla base della *privacy*, il quale ultimo peraltro spetta non solo a colui che può designarsi come reo ma all’individuo in quanto tale. E. DINACCI (2019), p. 155 s., ritiene che uno “*ius puniendi* infinito, eliminando il diritto di vivere da uomo libero”, contrasta con il principio supremo di umanità della pena.

può pendere *sine die* sulla testa dei cittadini, pena lo stravolgimento della loro vita e dei loro progetti esistenziali; tale imprescindibile esigenza personalistica si fa ancor più pressante in relazione ai soggetti incolpevoli, che come i colpevoli possono finire nelle maglie della giustizia penale e come questi sono garantiti dalla prescrizione. Tale esigenza di garanzia individuale si salda alla già vista esigenza ordinamentale di certezza e stabilità dei rapporti giuridici ma va oltre questa e vanta una propria autonomia, persistendo anche qualora venga avviato il procedimento penale ed anzi, in ottica appunto garantistica, ispessendosi proprio in pendenza di quest'ultimo, convertendosi in "principio personalistico della certezza della durata processuale"⁴⁴.

3. ...e contro-motivi.

La prima ragione che impone un utilizzo 'contenuto' del φάρμακον della prescrizione, cura e veleno

al contempo⁴⁵, è già stata espressa ed è assolutamente evidente: se l'esito estintivo raggiunge numeri troppo elevati viene messa a repentaglio la tenuta complessiva del sistema repressivo e con essa la stessa civile convivenza⁴⁶. Tale rischio "megalico" si presenta sia nell'ipotesi in cui sia superata una certa soglia del numero assoluto delle prescrizioni sia nell'ipotesi in cui sia alto il tasso di declaratorie d'estinzione del reato per intervenuta prescrizione rispetto al totale delle definizioni in sede giudiziaria. Ciò vale a livello sia nazionale che locale, essendo comunque inaccettabile che in determinati circondari o in determinanti distretti la situazione sia "fuori controllo", anche se nel complesso le statistiche non sono eccessivamente preoccupanti; ne va del principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.) e dello stesso principio d'unità nazionale (artt. 1, 5, 12 Cost.).

È questo un (contro-)motivo ordinamentale fortissimo, cui si deve aggiungere una *ratio* di protezione dei beni giuridici specificamente presidiati a mezzo delle varie fattispecie incriminatrici. Come energicamente affermato dalle Corti sovranazionali europee, la previsione di termini prescrizionali eccessivamente contratti pregiudica non solo tangibili interessi collettivi a fronte di aggressioni penalmente rilevanti⁴⁷ ma anche

⁴⁴ F. PALAZZO (2016), p. 57. BARTOLI (2019), p. 9, chiarisce che il cittadino "ha il diritto di sapere per quanto tempo sarà costretto a sottostare non solo al processo ma più in generale alla pretesa punitiva da parte dello Stato" e che, ponendosi a sostegno di tale garanzia personalistica, "la prescrizione è espressione della legalità da intendersi come prevedibilità delle conseguenze a cui ogni persona può andare incontro al momento della realizzazione di un reato". Cfr. anche MORELLI (2019), p. 1605 ss.; MORELLI (2020), par. 2.

⁴⁵ L'ambivalente figura è ripresa da PULITANO (2018a), p. 17; anche GIOSTRA (2006), p. 84, ha individuato la prescrizione quale "agente terapeutico e patogeno" al tempo stesso (con particolare riferimento alla eccessiva durata del processo); seppur con significato non pienamente sovrapponibile, l'immagine del "farmaco di emergenza" è impiegata anche da VIGANÒ (2013), p. 19.

⁴⁶ Pericolo evidenziato, tra gli altri, da MARINUCCI (2004), p. 976 ss.; BARGIS (2005), par. 4; VIGANÒ (2013), p. 18 ss.; SCOLETTA (2017), p. 464 s.; GATTA (2018), p. 2345 ss.; GATTA e GIOSTRA (2020), par. 8.

⁴⁷ Emblematica la già richiamata "vicenda Taricco", in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha nettamente affermato l'antinomia tra l'istituto prescrizionale per come configurato dal legislatore italiano (prima della riforma settoriale del 2011, con cui i termini di prescrizione per i delitti fiscali sono stati elevati di 1/3 rispetto al regime ordinario) e l'esigenza di difesa degli interessi finanziari eurounitari; sul punto si

il diritto alla tutela da parte dello Stato delle vittime in carne ed ossa, in maniera tanto più intollerabile quanto più è significativo il bene giuridico offeso⁴⁸.

Come da tempo rilevato, poi, il “diritto all’oblio” del soggetto attivo del reato perde di consistenza una volta che è stato manifestato l’interesse punitivo⁴⁹ e ciò è vero tanto nell’ottica pubblicistica della certezza dei rapporti giuridici quanto in quella individual-garantista della personalità della responsabilità punitiva: come l’atto decisorio, coercitivo, probatorio o propulsivo del procedimento penale⁵⁰ impedisce al soggetto di “usucapire” l’assenza di reità, così esso riannoda il fatto criminoso al suo autore, rinverdendone il ricordo e prospettando la correlata responsabilità giuridica.

Inoltre, se l’attivazione del magistero punitivo non blocca di per sé il “decadimento” del materiale probatorio, va però riconosciuto che la sede ordinaria di acquisizione della prova (utilizzabile per la decisione nel merito) è il processo di primo grado, essendo eccezionale la rinnovazione istruttoria in appello⁵¹ e impossibile avanti alla Corte di cassazione⁵², così che può ragionevolmente affermarsi che tale pur importante esigenza – ad un tempo garanzia ordinamentale ed individuale – cede il passo o perlomeno risulta notevolmente ridimensionata laddove sia intervenuta la sentenza di primo grado⁵³.

Quanto poi all’istanza risocializzativa, si deve ammettere che la sua congruenza con l’istituto prescrizionale è del tutto eventuale, poiché il reo, col passare del tempo, anziché “migliorare”, ben può incrementare la sua capacità criminale, manifestando così un “bisogno di pena” corrispondentemente aumentato o comunque consolidato e non certo scemato. L’automatismo che presiede all’operatività della causa estintiva cozza con l’apprezzamento delle esigenze specialpreventive, necessariamente da valutare in concreto, e non si può trascurare il fatto che la “circostanza – sicuramente significativa – della successiva commissione di nuovi reati da parte del soggetto” sia totalmente irrilevante “nel quadro della prescrizione del reato”⁵⁴. Per altro verso, a voler tener fede

rimanda agli Autori citati a nota 41, oltre a MANACORDA (2018).

⁴⁸ V. Corte E.D.U., sez. II, 29 marzo 2011, Alikaj e altri c. Italia; sez. IV, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia; sez. I, 26 ottobre 2017, Azzolina ed altri c. Italia, Blair e altri c. Italia, Cirino e Renne c. Italia, in cui la prescrizione viene additata come esito inammissibile laddove impedisca la condanna di soggetti responsabili di fatti offensivi dei diritti fondamentali sanciti dalla C.E.D.U. (per i quali vige un obbligo di tutela in capo allo Stato); cfr. SCOLETTA (2017), in particolare p. 469 ss.; VIGANÒ (2013), p. 23 ss.

⁴⁹ Opinione diffusa e autorevolmente sostenuta: F. BASILE (2017), p. 139 ss.; GATTA (2018), par. 5 ss.; GATTA e GIOSTRA (2020), par. 3 ss.; GIUNTA e MICHELETTI (2003), spec. p. 95 ss.; GREVI (2002), loc. cit.; SILVANI (2009), p. 326 e p. 396 ss.; VIGANÒ (2013), p. 36 ss.; v. anche TASSINARI (2016), p. 302 ss.

⁵⁰ Questa la natura degli atti interruttivi nell’efficace ripartizione di PISA (1986), par. 5.

⁵¹ L’art. 603 c.p.p. limita infatti l’assunzione probatoria in appello ai casi di richiesta della parte impugnante legata all’impossibilità di decidere allo stato degli atti (comma 1) o alla “sopravvenienza” di nuove prove (comma 2), ai casi in cui la rinnovazione istruttoria sia “assolutamente necessaria” (comma 3) e ai casi di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (comma 3 bis, introdotto dalla L. n. 103/2017 sulla scia della giurisprudenza convenzionale e delle stesse Sezioni Unite).

⁵² Anche se una nuova assunzione probatoria potrebbe esservi nel giudizio di rinvio.

⁵³ Per tutti, VIGANÒ (2013), p. 36 s.; F. BASILE (2017), loc. cit.; GATTA (2018), loc. cit.

⁵⁴ PISA (1986), par. 2.; v. anche RAGUES I VALLES (2018), p. 213. GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 33 ss., oltre a rimarcare che le tesi “specialpreventive” non trovano nessuna conferma nella struttura normativa

sino in fondo all'argomento specialpreventivo, dovrebbe evitarsi un giudizio radicalmente negativo – che invece è unanime⁵⁵ – sull'attuale rilievo che l'applicazione della recidiva⁵⁶ e la dichiarazione di delinquenza abituale e professionale hanno per il calcolo dei termini prescrittivi: in una prospettiva di prevenzione speciale, non potrebbe esser obliterata quell'affermazione di pericolosità sociale qualificata che è sottesa alla recidiva aggravata e reiterata o alla figura del delinquente abituale o professionale (ciò a maggior ragione a fronte dell'"amputazione" normativa della valutazione dei fatti criminosi commessi successivamente al reato oggetto d'accertamento).

Quanto infine alla insopprimibile esigenza personalistica di porre un limite – in questo caso cronologico – alla potestà punitiva del Leviatano, il quale non può tenere sotto scacco il cittadino vita natural durante, è frequente la (contro-)osservazione per cui esistono reati imprescrittibili (quelli puniti con l'ergastolo) ed è condivisa l'opinione della legittimità costituzionale di tale soluzione normativa negativa della possibilità di prescrizione, seppur circoscritta a siffatti delitti "atroci"⁵⁷. Nemmeno quell'esigenza personalistica, dunque, può ritenersi assoluta ed anch'essa confluisce nel gioco del bilanciamento degli interessi.

4. Prescrizione e ragionevole durata del processo.

La ragionevole durata del processo è principio fondamentale costitutivo del "giusto processo" consacrato all'art. 111 Cost., "da tenere presente già nel momento genetico della disciplina processuale"⁵⁸. È altresì principio poliedrico: è garanzia di sistema, oggettiva, ma anche diritto soggettivo dell'imputato; è strettamente connesso agli "altri cardini del giusto processo, dal diritto di difesa, al contraddittorio fino alla presunzione d'innocenza"⁵⁹, passando per il principio strumentale di oralità, e per questo si modula diversamente – nel senso di una restrizione o al contrario di un

dell'istituto prescrittivo, notano come "ipotizzando una fungibilità automatica tra la pena e il tempo, in considerazione del fatto che quest'ultimo comporta una modifica dell'uomo, si finisce per imboccare una strada che conduce, paradossalmente, a negare l'utilità stessa della pena, specie se detentiva, quale sanzione di durata".

⁵⁵ *Ex multis*, GIUNTA (2005), p. 184 s.; PIERGALLINI (2014), loc. cit.; PULITANÒ (2015), p. 26 s.; VIGANÒ (2017b), p. 1298; F. BASILE (2017), p. 138; PECCIOLI (2019), p. 69 ss.; CAVALIERE (2020), p. 11 e p. 15 ss.; v. anche *supra*, nota 8.

⁵⁶ Applicazione che – come noto – è subordinata al riconoscimento di una più intensa colpevolezza per il (nuovo) fatto commesso e di una effettiva pericolosità sociale dell'agente, all'esito di un percorso valutativo discrezionale ed in concreto, ma che, ai fini prescrittivi, prescinde dall'incidenza della recidiva sull'eventuale giudizio di bilanciamento (potendo questa risultare anche subvalente), come ricavabile dall'art. 157, comma 3, c.p. e come chiarito da Cass., Sez. Un., 15 maggio 2019, n. 20808 (le quali invece su altri fronti hanno provveduto a circoscrivere gli effetti indiretti della circostanza aggravante), in *Giuris. it.*, 2019, con commento di NOTARO (2019); in *Dir. pen. proc.*, 2019, con commento di AMBROSETTI (2019).

⁵⁷ Cfr. GATTA e GIOSTRA (2020), par. 5.

⁵⁸ Avendo "rango logicamente prioritario" tra le garanzie espresse dallo stesso art. 111 Cost.: MARINELLI (2016), p. 154 s.

⁵⁹ MAZZA (2020), par. 2; v. anche MARINELLI (2016), p. 155 ss.

allungamento dei tempi procedurali – a seconda delle esigenze di volta in volta in gioco e della loro complessa combinazione⁶⁰; è principio che scandisce i tempi del singolo procedimento ma che necessariamente deve vigilare sullo svolgimento della “massa dei processi”⁶¹, contemperando efficienza, qualità ed efficacia dell’accertamento processuale, nella singola unità come nel complesso delle procedure. Esso tuttavia “assume la posizione propria di un principio debole”, presentando un “carattere “recessivo” rispetto a valori di grado superiore”⁶² – quali anzitutto i principi cui risulta in certo modo “strumentale”⁶³, come quelli del contraddittorio e della parità delle parti, ed i principi “identitari” della funzione giurisdizionale, quali quelli della terzietà e dell’imparzialità del giudice, come peraltro indica la sua collocazione topografica all’interno del testo costituzionale.

Risulta pertanto d’immediata evidenza come il principio di ragionevole durata del processo e la prescrizione del reato operino su piani diversi, secondo logiche diverse, in base ad esigenze diverse, che solo accidentalmente possono intersecarsi. Come è stato osservato, la disciplina prescrizione (almeno per come è ora configurata in senso sostanzialistico) non può essere considerata strumento attuativo del principio sancito all’art. 111, comma 2, Cost.: “e ciò per il semplice fatto che il *dies a quo* dell’intervallo estintivo è nel meccanismo prescrizione una circostanza “extraprocessuale”, ragion per cui il cronometro del tempo concesso alla macchina giudiziaria viene giocoforza avviato ancor prima che questa si sia messa in moto. Da qui l’illogica e contraddittoria conseguenza che un processo irragionevolmente lungo potrebbe non essere sanzionato dalla prescrizione qualora sia iniziato a ridosso del *tempus commissi delicti*; mentre un giudizio assai celere può ben essere interrotto dalla prescrizione se è incominciato a notevole distanza dalla commissione del reato”⁶⁴.

Ciò posto, deve però riconoscersi che la prescrizione del reato, almeno fino alla recente riforma “spazza-prescrizione”⁶⁵ *post* primo grado, ha svolto “di fatto il ruolo di argine [...] ad una durata altrimenti indefinita del procedimento”⁶⁶, presentando quindi

⁶⁰ Così, per esemplificare, se per un verso debbono essere assicurati tempi sufficienti all’inquisito per preparare una difesa effettiva, per altro verso non possono essere eccessivamente dilatati i tempi dell’accertamento dibattimentale, risultando ciò deleterio per il principio d’oralità.

⁶¹ MARINELLI (2016), p. 156.

⁶² MARINELLI (2016), p. 154 s.

⁶³ MAZZA (2020), loc. cit.

⁶⁴ GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 96 s.; concorde gran parte della dottrina: *ex multis*, PULITANÒ (2005), p. 525; PULITANÒ (2015), p. 25; PULITANÒ (2018a), p. 11; D’ASCOLA (2015), p. 423; MARINELLI (2016), p. 134 ss.; E. DINACCI (2019), p. 163; BARTOLI (2019), p. 10; GATTA e GIOSTRA (2020), par. 5 ss.

⁶⁵ L’icastica espressione è di CAVALIERE (2020).

⁶⁶ MARINELLI (2016), p. 135; tale osservazione è ampiamente condivisa in dottrina: GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 95 s.; MAZZA (2020), par. 1 ss.; SANNA (2020), p. 2; LOSAPPIO (2019), p. 39, impiega l’efficace immagine del “farmaco *off label*” per indicare il rapporto tra prescrizione ed esigenza di contenimento dei tempi processuali. Corte cost., n. 143/2014, cit., nel ribadire che la prescrizione del reato è “un istituto di natura sostanziale”, rileva però come essa “possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo”. Per VIGANÒ (2013), p. 20, la prescrizione – per come congegnata anteriormente alle recenti riforme del 2017 e del 2019 – funge(va) da “rimedio all’irragionevole durata del processo”, pur trattandosi di “un rimedio con *effetti collaterali imponenti* per la tenuta dell’ordinamento penale”.

una sia pur impropria funzionalità rispetto al principio di durata ragionevole del processo. Da altra prospettiva, l'esito prescrittivo – con la sua efficacia estintiva del reato – è stato riconosciuto, sia a livello legislativo⁶⁷ sia a livello convenzionale⁶⁸, quale rimedio compensativo proprio della irragionevole durata del procedimento. Se dunque la prescrizione del reato non è certo mezzo confacente a garantire la ragionevolezza dei tempi processuali, essa tuttavia, laddove definisca un tempo massimo – a contare dalla consumazione del fatto-reato – al di là del quale scatta l'effetto estintivo (del reato e con esso del procedimento), oggettivamente “sanziona” anche i processi che si sono protratti eccessivamente e scongiura il pericolo di un processo infinito⁶⁹.

Inoltre, dissodando le radici di prescrizione del reato e ragionevole durata del processo, ci si accorge che le loro articolate diramazioni si intrecciano attorno ad un'esigenza comune: garantire la qualità del procedimento formativo e valutativo della prova nel quadro dei principi del giusto processo, a cominciare da quello del contraddittorio⁷⁰. A ben vedere, infatti, una corretta acquisizione e critica degli elementi probatori, principiando da quelli dichiarativi per finire con quelli di carattere tecnico che presuppongono mezzi di prova quali perizie o consulenze su persone o su oggetti destinati a mutare nel tempo, richiede non tanto la speditezza del procedimento penale in sé quanto piuttosto che quest'ultimo e in particolare la sua fase processuale (casomai anticipata nelle forme dell'incidente probatorio) non si svolgano ad eccessiva distanza cronologica dai fatti da accertare⁷¹. Sotto questo aspetto, il principio costituzionale e l'istituto prescrizione condividono la necessità di stabilire cornici temporali che prendono avvio dal tempo del commesso reato.

Si tratta ad ogni modo di una “intersezione” limitata, il cui principale effetto è quello di focalizzare il dato sostanziale della consumazione del fatto di reato (se non quello del perfezionamento della condotta tipica) quale elemento d'estremo rilievo sia per assicurare le funzioni “sostanzialistiche” della prescrizione sia per garantire il “giusto processo”, nell'interesse non solo dell'indagato/imputato ma della collettività intera.

D'altro canto, va messo in luce che la prescrizione del reato, laddove operativa anche a processo in corso, può risultare addirittura disfunzionale rispetto alla ragionevole durata del processo, intesa come garanzia oggettiva, poiché, in caso di predeterminazione *ex lege* di termini prescrittivi troppo stretti, il procedimento penale

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 2 *sexies*, L. n. 89/2001 (comma introdotto dalla L. n. 208/2015) “Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salva prova contraria”, in caso di “dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato”.

⁶⁸ V. Corte E.D.U., sez. II, 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia, con commento di P. GAETA (2012), p. 154 ss.

⁶⁹ Concetto chiarito con particolare incisività da MAZZA (2020), loc. cit.; analogamente SANNA (2020), loc. cit., secondo cui “la limitatezza cronologica dell'*iter* [procedimentale] si erge a postulato dell'intero sistema”, dato che l'assenza di argini temporali vanifica principi portanti dell'ordinamento processuale penale, quali quelli dell'oralità, dell'immediatezza e del *ne bis in idem*.

⁷⁰ M. MANTOVANI (2008), p. 128 s., ha ravvisato in questa intersezione funzionale tra prescrizione del reato e ragionevole durata del processo un argomento a sostegno della natura processuale della prima.

⁷¹ Cfr. ancora MAZZA (2020), par. 4.

rischia di “abortire” anche qualora si stia dipanando a ritmi serrati, avendosi in tal modo un procedimento di durata irragionevole “per difetto”, ossia troppo breve in considerazione delle esigenze accertative e del reticolo di *rationes* che fondano il principio costituzionale.

Insomma, se la prescrizione del reato può rappresentare una “colonna d’Ercole” contro la quale s’infrangono processi irragionevolmente lunghi, essa può anche fungere da “tagliola” di procedimenti di per sé celeri e cominciati a distanza ragionevole dalla consumazione del reato, confezionando così procedimenti penali irragionevolmente brevi in quanto arrestatisi prematuramente.

5. Modelli di disciplina prescrizionale.

A seconda dei “motivi” o dei “contro-motivi a prescrivere” che si vogliono valorizzare e a seconda dell’incidenza che si vuole riconoscere alla ragionevole durata del processo nella configurazione dell’istituto prescrizionale, sono rintracciabili vari modelli di disciplina, che definiscono, impiegano e coordinano diversamente le seguenti “variabili”: il *dies a quo* (o termine iniziale) della prescrizione; il criterio di quantificazione del tempo necessario a prescrivere; le cause d’interruzione della prescrizione; le cause di sospensione della prescrizione.

Prima però della concreta modellazione di queste “variabili” di disciplina, si pone un’alternativa di base: o si opta per un modello “monistico”, per cui si struttura un istituto prescrizionale unitario, che va a disegnare un unico arco di tempo che abbraccia sia il “tempo dell’oblio” sia il “tempo del processo”, a partire dal medesimo termine iniziale (anche se l’estensione dell’arco temporale – come normalmente avviene – può essere influenzata dalle dinamiche processuali), oppure si opta per un modello “dualista”, che affianca alla prescrizione del reato (o “prescrizione sostanziale”) una prescrizione dell’azione penale (o “prescrizione processuale”), deputando la prima all’attuazione delle funzioni classiche dell’istituto prescrizionale e la seconda all’attuazione del principio di ragionevole durata del processo⁷².

Entrambi i paradigmi, quello “monista” e quello “dualista”, non solo sono frammentati al loro interno per la diversa configurazione e combinazione delle “variabili” sopra elencate, ma vedono una sotto-distinzione per così dire “strutturale”.

Infatti, quanto ai modelli monisti, essi possono rispondere a due matrici fortemente eterogenee: da un lato, v’è la matrice che per il momento possiamo chiamare “tradizionale”, per cui il decorso prescrizionale è segnato da un termine finale predeterminato dal legislatore, raggiunto il quale si produce l’effetto estintivo del reato anche qualora si sia già pervenuti alla fase processuale ed anche qualora vi sia stata una pronuncia non definitiva nel merito; ovverosia, da altra angolatura, l’unica causa di cessazione dell’operatività (o “termine decadenziale”) della prescrizione è costituita

⁷² V. MARINELLI (2016), p. 400 ss.; GIOSTRA (2006), p. 79 ss.; SILVANI (2009), p. 392 ss.; per le prime proposte di tipo “dualistico” v. Autori citati alla nota 4.

dalla sentenza definitiva. Dall'altro lato, abbiamo una matrice che almeno in Italia si presenta come "innovativa", per cui una volta che il procedimento penale è giunto ad un certo stadio (ad esempio l'esercizio dell'azione penale o la sentenza non definitiva in primo grado) il termine finale di maturazione della prescrizione predeterminato dalla legge smette di operare, cosicché al "termine decadenziale naturale" rappresentato dalla definitività della pronuncia giudiziale si accompagna un nuovo termine allo scoccare del quale la prescrizione arresta il suo corso e non può in nessun modo determinare l'effetto d'estinzione del reato⁷³. Una variante che ibrida queste due matrici prevede, anziché la radicale decadenza della prescrizione, un 'degradamento' degli effetti della stessa al raggiungimento di un'affermazione di responsabilità penale non definitiva: la causa estintiva potrà ancora maturare ma non reagirà più sul "reato", con efficacia preclusiva della (quasi) totalità degli effetti penali, ma soltanto su di una porzione di questi ultimi, così convertendosi in causa di estinzione della "pena"⁷⁴.

Quanto ai modelli dualisti, essi variano non solo in ordine all'individuazione del termine iniziale della prescrizione processuale (oltre che del *dies a quo* di quella

⁷³ È il modello ispiratore della riforma Bonafede, "anticipato" – con misure di contenimento – dall'articolato presentato dalla Commissione "Gratteri" (Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata nominata con D.P.C.M. del 30 maggio 2014): secondo la modifica dell'art. 158, comma 4, c.p., contenuta in quest'ultimo progetto di legge, "La prescrizione cessa in ogni caso di decorrere quando sia pronunciata sentenza di primo grado, anche a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nonché nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"; si proponeva però l'introduzione dell'art. 670 *bis* c.p.p. (rubricato "Riduzione della pena in caso di ritardi indebiti del procedimento"), in forza del quale il "giudice dell'esecuzione" avrebbe potuto diminuire la pena "a compensazione del pregiudizio subito" dal condannato per l'eventuale violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo; per l'analisi del progetto "Gratteri" si rimanda a GAMBARDELLA (2016), p. 2737 ss.; PECCIOLI (2019), p. 168 ss. Consimile modello può considerarsi un "prodotto d'importazione", essendo da tempo vigente in Germania (sistema che ha costituito fonte di ispirazione dichiarata per la Commissione "Gratteri") e in Svizzera.

⁷⁴ Questo modello "ibrido" è stato prospettato da PULITANÒ (2005), p. 530. A ben vedere tale idea trova una parziale positivizzazione nella disciplina vigente, che, in presenza di condanna (non definitiva), ricollega plurimi effetti 'pregiudizievoli' al reato prescritto, con notevoli frizioni rispetto al principio di presunzione d'innocenza: l'art. 106 c.p. impone di tener conto delle "condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato" (tra cui appunto la prescrizione) ai fini della "della recidiva e della dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato"; l'art. 170 c.p., prescindendo addirittura dalla previa condanna, stabilisce seccamente che "L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione"; l'art. 578 c.p.p. fa salve le statuizioni civili della condanna emessa in primo o secondo grado laddove nel grado d'impugnazione il reato venga dichiarato estinto per prescrizione; il nuovo art. 578 *bis* c.p.p. (introdotto dal D.lgs. n. 21/2018) fa salva l'applicazione della confisca c.d. allargata (o per sproporzione) e di quella "anticorruzione" (*ex art. 322 ter* c.p.) in caso di declaratoria della prescrizione da parte del giudice dell'impugnazione (sul presupposto dell'accertamento incidentale "della responsabilità dell'imputato"). Peraltro da tempo la giurisprudenza era giunta ad affermare l'eseguibilità della confisca c.d. diretta in ipotesi di condanna poi annullata nei gradi d'impugnazione per sopravvenuta prescrizione: v. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617; recentissimamente la Cassazione riunita ha inoltre affermato l'applicabilità dell'art. 578 *bis* c.p.p. alla c.d. confisca urbanistica: Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2020, n. 13539. Sulle 'spinose' problematiche suscitate dal connubio tra reato prescritto e confisca e sulla relativa – contorta – evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea: LO GIUDICE (2017), p. 239 ss.; A. GALLUCCIO (2018), p. 221 ss.; CIVELLO (2018); MAUGERI (2019), p. 1648 ss.; VARRASO (2019); BASSI (2020).

sostanziale) ma anche in ordine alla possibilità di “convivenza” dei due istituti prescrizionali: secondo un primo prototipo, la prescrizione sostanziale non cessa di operare con l’inizio del decorso di quella processuale ma può andare a sovrapporsi a quest’ultima, fino al raggiungimento di un successivo stadio procedimentale oppure addirittura continuando a funzionare secondo le regole sue proprie, con conseguente ‘raddoppio’ delle possibilità di maturazione del termine prescrittivo⁷⁵; in base ad un altro schema, invece, il termine iniziale della prescrizione processuale coincide col “termine decadenziale” di quella sostanziale, per cui la prima viene a “soppiantare” la seconda, escludendo definitivamente che quest’ultima possa determinare l’effetto d’estinzione del reato⁷⁶.

⁷⁵ In dottrina una parziale “interferenza” – limitata alla fase delle indagini preliminari e a quella dell’udienza preliminare – tra prescrizione sostanziale e prescrizione processuale è delineata nell’articolata proposta di riforma elaborata da GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 110 ss., individuandosi “il rinvio a giudizio quale causa d’estinzione della prescrizione *ante-processo*” e “il momento in cui il soggetto viene a conoscenza dell’esistenza di un addebito a suo carico” (ad esempio con l’applicazione di una misura cautelare o con la notifica dell’avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*) quale “*dies a quo del délai raisonnable*”. Anche nel progetto espresso dalla Commissione ministeriale “Riccio” (insediatasi il 3 agosto 2006), decisamente improntato ad un modello dualista, non veniva previsto un netto avvicendamento tra prescrizione del reato e prescrizione del processo, poiché la prima continuava a scorrere parallelamente alla seconda (principiante con l’azione penale) pur potendo esplicare i propri effetti in ipotesi molto limitate, ossia qualora fosse iniziato un nuovo procedimento a carico di altri soggetti o nei rari casi di apertura di un nuovo procedimento a carico del medesimo inquisito per il medesimo fatto; per una compiuta esposizione del progetto “Riccio” si rinvia a MARINELLI (2016), p. 445 ss.; PECCIOLI (2019), p. 161 ss. Una proposta “estrema” fu poi quella che trovò sfogo nel d.d.l. n. S/1880, approvato al Senato il 20 gennaio 2010 (riforma del c.d. “processo breve”), per cui la prescrizione processuale, decorrente dall’esercizio dell’azione penale, semplicemente andava ad affiancarsi alla prescrizione sostanziale, la quale poteva raggiungere il proprio autonomo termine finale e produrre così l’effetto estintivo del tutto indipendentemente dalla prima, a sua volta produttiva dell’estinzione del procedimento autonomamente dalla seconda; si rinvia alle esposizioni analitiche di MARINELLI (2016), p. 450 ss. e TOMASELLO (2013), p. 34 ss.

⁷⁶ GREVI (2002), p. 221, propone come ‘spartiacque’ tra prescrizione del reato e prescrizione del procedimento l’iscrizione della *notitia criminis* nel registro *ex art. 335 c.p.p.*; per GIOSTRA (2006), loc. cit., la prescrizione del reato dovrebbe arrestarsi “per sempre”, lasciando spazio a quella processuale, quando “gli organi giudiziari deputati promuovono l’accertamento della responsabilità, imputandola ad un soggetto determinato”. I sopra cennati progetti “Fassone” erano chiaramente ispirati a questa logica “di riparto”, individuando il termine estintivo della prescrizione del reato e il *dies a quo* di quella processuale nel momento in cui “perviene all’autorità giudiziaria la notizia del reato” (secondo il nuovo art. 159 c.p. per come riscritto dal d.d.l. 2699 del 2004, analogamente al d.d.l. 260 del 2001). Pure l’articolato proposto dalla Commissione “Pisapia” (istituita il 30 luglio 2006) contemplava un momento di ‘passaggio’ alla prescrizione endo-processuale, fissandolo nella formulazione dell’imputazione (art. 25, comma 5); articolato reperibile in www.giustizia.it, per il commento a questo progetto *in parte qua* ed anche alla bozza alternativa avanzata dai commissari dissenzienti, v. TOMASELLO (2013), p. 26 ss.; MARINELLI (2016), 441 ss.; PECCIOLI (2019), p. 158 ss. Prevedeva una ‘successione’ tra prescrizione sostanziale e prescrizione processuale – nel momento d’esercizio dell’azione penale – anche il già richiamato d.d.l. “Kessler”, il quale tuttavia riconnetteva l’effetto d’estinzione del reato anche al travalicamento dei termini processuali; non dissimile il progetto di legge-delega n. S/1043 del 2008 (ispirato all’elaborato dei commissari dissenzienti della Commissione “Pisapia”).

5.1. Segue. Le “variabili”.

Passando alle “variabili” della regolamentazione prescrizione, secondo un modello monista ovviamente vi è un unico *dies a quo* rilevante per il decorso della prescrizione⁷⁷ ma può essere assai differente il contenuto di tale termine iniziale. Sempre secondo un’impostazione “tradizionale”, il *tempus praescriptionis* inizia a decorrere dal momento consumativo del reato, variamente declinato in base al tipo criminoso (estrinsecazione della condotta nei reati di mera condotta istantanei; verifica dell’evento naturalistico nei reati d’evento; cessazione della permanenza e della abitudine nei reati di durata; interruzione della condotta nel reato tentato), potendosi però optare per la valorizzazione o meno delle condizioni obiettive estrinseche di punibilità, le quali, a rigore, non pertengono alla dimensione offensiva del fatto criminoso e dunque potrebbero essere considerate irrilevanti ai fini del computo prescrizione, e della continuazione criminosa, la quale, specie se eterogenea, potrebbe non giustificare l’avanzamento del termine iniziale prescrizione di tutti i reati della serie criminosa al momento consumativo dell’ultimo reato in ordine temporale⁷⁸. Secondo una impostazione “innovativa”, al contrario, non è dirimente il momento in cui si è consumato il (presunto) reato ma quello in cui l’Autorità Giudiziaria viene messa nelle condizioni di poterlo scoprire e farne oggetto d’accertamento: il *dies a quo* verrà quindi fissato al momento dell’acquisizione della *notitia criminis* oppure in quello in cui il soggetto passivo del reato acquista la capacità di veicolarla agli organi pubblici⁷⁹.

⁷⁷ Oltre ai termini iniziali delle eventuali cause sospensive, che invece come noto arrestano il decorso prescrizione sinché non raggiungono il proprio *dies ad quem*.

⁷⁸ La legislazione italiana rappresenta un ‘fulgido’ esempio d’alternanza dei due diversi paradigmi in tema di continuazione criminosa: fissato originariamente il termine iniziale prescrizione nella consumazione dell’ultimo reato dell’unitario disegno criminoso (essendo stato previsto solo il reato continuato omogeneo), la legge ex-Cirielli esclude ogni rilievo alla continuazione ai fini prescrizione (coerentemente alla perdita di unitarietà sostanziale del reato continuato a seguito della riforma del 1974), la riforma “Spazzacorrotti” infine ha ripristinato la disciplina codicistica originaria; v. per tutti CAVALIERE (2020), p. 1 ss.

⁷⁹ Capacità che può essere esclusa o dallo stato di soggezione rispetto al reo oppure dalla stessa ignoranza del fatto di reato. Sul punto è interessante la disciplina delle *infractions occultes ou dissimulées* prevista dall’art. 9-1 codice procedura penale francese (introdotto nel 2017 e modificato nel 2018), secondo cui, limitatamente ai reati ignoti tanto alla vittima quanto all’Autorità Giudiziaria e per quelli nascosti *délibérément* dal soggetto attivo, il termine iniziale della prescrizione (avente natura processuale nell’ordinamento transalpino) è posticipato al momento in cui emerge la notizia di reato e vi sono le condizioni per “*la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique*”; cfr. VERGÉS (2017), p. 91 ss., il quale rileva il parallelismo col regime della prescrizione civile (p. 96); nonché PECCIOLI (2019), p. 140. Relativamente ai reati contro vittime vulnerabili, molti Stati hanno introdotto discipline derogatorie volte a procrastinare il *dies a quo* della prescrizione del reato: in Spagna l’art. 132 c.p. ha previsto come termine iniziale della prescrizione di una serie di gravi delitti in danno dei minori il giorno del compimento della maggiore età o il giorno della morte se precedente; in Germania il § 78b StGB sospende il corso della prescrizione addirittura fino al trentesimo anno di età del soggetto passivo di taluni reati commessi sfruttando la posizione di debolezza di quest’ultimo; anche in Italia il legislatore del 2017 ha seguito questa linea di politica-criminale, andando a stabilire che, “Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa”, ovvero “dall’acquisizione della notizia di reato” se l’azione penale è stata esercitata antecedentemente al raggiungimento della maggiore età della vittima (nuovo comma 3 dell’art. 158 c.p., introdotto dalla L. n.

Nei modelli dualisti, invece, v'è la necessità di individuare due termini iniziali del decorso prescrizionale: quello della prescrizione sostanziale e quello della prescrizione processuale. Per il primo valgono le considerazioni appena esposte, per il secondo le alternative sono essenzialmente le seguenti: l'avvio delle indagini preliminari (con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro *ex art. 335 c.p.p.*)⁸⁰ o l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero⁸¹, ossia l'avvio della fase propriamente processuale. Come detto, il termine di decadenza della prescrizione del reato può anche essere dissociato rispetto al termine iniziale della prescrizione dell'azione penale.

Quanto al punto nodale dei criteri di quantificazione del compasso prescrizionale, è palese l'ampiezza della discrezionalità legislativa nella determinazione di quest'ultimo, tuttavia appaiono "costanti" i parametri fondamentali che guidano siffatta scelta discrezionale. Infatti, in uno schema monista, difficilmente si potrà prescindere dalla gravità del reato, la quale si pone come indice primario di "resistenza all'oblio" in un'ottica sia ordinamentale che personalistica; si potrà però decidere se dare rilievo al concreto trattamento punitivo del singolo fatto-reato⁸² oppure se limitarsi all'astratta comminatoria edittale⁸³, raggruppando eventualmente le fattispecie criminose "per fasce"⁸⁴; inoltre – in relazione a determinate fattispecie criminose –

103/2017); per i profili comparatistici vedi ancora PECCIOLI (2019), p. 142 ss., sulla riforma Orlando si rinvia agli Autori citati a nota 13.

⁸⁰ Momento talora anticipato alla presentazione della *notitia criminis* all'Autorità Giudiziaria, come nel primo d.d.l. "Fassone" (n. 260 del 2001); v. nota 76.

⁸¹ Momento che potrebbe anche essere posticipato al rinvio a giudizio da parte dell'organo giurisdizionale (per i processi per i quali è prevista l'udienza preliminare), ritenendosi preferibile rimettere la scelta sull'avvio della prescrizione processuale (spesso coincidente col termine di decadenza della prescrizione sostanziale) ad un soggetto terzo ed imparziale anziché al rappresentante della pubblica accusa. Per tale ragione GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 110 s., propongono di individuare tale atto giurisdizionale quale termine ultimo d'operatività della prescrizione del reato, pur dissociando e anticipando alla fase delle indagini preliminari il termine iniziale della prescrizione del procedimento. La recente proposta di legge n. C/2306, c.d. "Conte" (dal primo firmatario), presentata il 18 dicembre 2019, ha stabilito come termine iniziale della prescrizione dell'azione penale (e di cessazione di quella del reato) il decreto che dispone il giudizio (oltre che il decreto di giudizio immediato, il decreto di citazione a giudizio, l'instaurazione del giudizio direttissimo o del giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione della pena e il decreto penale di condanna). Esempi di progetti di riforma che invece fissano nell'esercizio dell'azione penale il *dies a quo* della prescrizione processuale sono indicati alle note 75 e 76.

⁸² Il Codice Zanardelli, ad esempio, pur adottando un sistema "per fasce", utilizzava come base di calcolo la pena che "si sarebbe dovuto infliggere" all'imputato (art. 91).

⁸³ Opzione seguita dai codici penali contemporanei, avendosi tuttavia notevoli divergenze sul 'peso' attribuito alle circostanze. Anche su quest'ultimo aspetto l'evoluzione normativa italiana è paradigmatica: da una "ipervalorizzazione" delle fattispecie circostanziali nell'originaria impostazione del Codice Rocco alla netta limitazione con la L. n. 251/2005, che, come noto e come già rammentato, ha circoscritto la rilevanza ai fini prescrizionali alle sole circostanze aggravanti ad effetto speciale e a quelle autonome, obliterando attenuanti e bilanciamento.

⁸⁴ Il sistema "per fasce" era quello adottato dal codificatore del 1930 ed è tuttora proprio di molti codici penali europei, come quello spagnolo (art. 131), quello tedesco (§ 78) e quello svizzero (art. 97). Come noto, in Italia tale sistema è stato abbandonato nel 2005, sollevando aspre e diffuse critiche; v. Autori a nota 8. Molteplici i progetti di riforma che hanno riproposto la suddivisione dei termini prescrizionali per classi di reato: tra gli altri, progetti "Fassone" del 2001 e del 2004; schema di legge-delega "Pisapia"; d.d.l. n. S/2705

potrebbero esser riconosciuti un peculiare allarme sociale oppure peculiari ostacoli probatori i quali esigano una quantificazione della prescrizione in misura più che proporzionale alla risposta sanzionatoria (che è l'equivalente "numerico" della gravità del reato)⁸⁵.

In uno schema dualista, invece, la prescrizione sostanziale tendenzialmente rimarrà agganciata al disvalore del reato ed eventualmente all'eccezionale allarme sociale da questo sprigionato, mentre le esigenze probatorie saranno di regola assorbite dalla prescrizione processuale, almeno laddove questa cominci a decorrere fin dalla fase delle indagini preliminari, a meno che le difficoltà probatorie non si leghino alla scoperta tardiva del fatto criminoso⁸⁶. Ad ogni modo, la prescrizione dell'azione penale, oltre che delle esigenze di prova in sé, dovrà tener conto dei "tempi del processo", ossia di quanto occorre perché i passaggi procedurali si svolgano senza contrazioni e senza dilungamenti irragionevoli alla luce del prisma dei principi del "giusto processo". Potranno poi esser previsti "termini di fase", delimitando così la massima estensione temporale di ogni "stato" del procedimento penale (salvi meccanismi di recupero da fase

del 2011 (d'iniziativa del senatore Della Monica e altri); articolato proposto dalla Commissione "Fiorella" (istituita il 29 novembre 2012); d.d.l. "Ricchiuti" del 2015.

⁸⁵ Il legislatore del 2005, ad esempio, ha previsto termini prescrizionali raddoppiati "per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale" (art. 157, comma 6, c.p.) e negli anni successivi il catalogo dei reati "beneficiari" del raddoppio si è notevolmente allungato, appunto sulla scorta di più o meno reali ripercussioni sociali e difficoltà probatorie. Si ricordi inoltre che il D.L. n. 138/2011 (convertito in L. n. 148/2011) ha previsto l'elevazione di 1/3 per i termini di prescrizione dei delitti tributari di cui agli artt. 2-10 D.lgs. n. 74/2000. Peraltro un regime derogatorio in tema di prescrizione per reati ritenuti di particolare allarme sociale era stato previsto anche dalla L. n. 152/1975 (c.d. legge "Reale", dal nome del promotore), la quale, però, per una serie tassativa (ma non breve) di fattispecie criminose (dalla rapina al disastro ferroviario, dai "reati concernenti le armi e gli esplosivi" all'omicidio volontario) introdusse cause sospensive speciali anziché intervenire sul tempo necessario a prescrivere; v. PISA (1986), par. 7. La riforma Orlando, invece, è intervenuta sul "tetto massimo" ex art. 161, comma 2, c.p., prolungandolo della metà per un gruppo di delitti contro la Pubblica Amministrazione ritenuti particolarmente gravi e di complesso accertamento, oltre che di difficile emersione. Come noto, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della previsione di termini prescrizionali non combacianti con l'astratta gravità del reato ma ha anche chiarito che la peculiarità dell'allarme sociale e delle esigenze probatorie non possono sovvertire "la scala di disvalore segnata dalle comminatorie edittali [...] quando si discuta di fattispecie identiche sul piano oggettivo, che si differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica" (Corte cost., n. 143/2014, cit.; v. anche Corte cost. n. 265/2017, in *Giuris. cost.*, 2017, con commento di D. MICHELETTI (2017), p. 2897 ss.; Corte cost. n. 112/2018, in *Cass. pen.*, 2018, p. 2869 ss., con osservazioni di E. Aprile).

In dottrina, il distacco dall'astratta comminatoria edittale per rispondere a particolari esigenze accertative è ammesso da molti e talvolta posto alla base di una riforma complessiva della durata dei termini prescrizionali: per tutti, AMBROSETTI (2016), p. 385 s.; AMBROSETTI (2018), par. 1.

⁸⁶ Come nel caso delle fattispecie corruttive, dove il *pactum sceleris* solitamente si correla al comune interesse dei concorrenti alla segretezza, la quale si pone quasi come una clausola dello stesso accordo illecito; questi rilievi criminologici, come cennato, stanno alla base dell'interpolazione del comma 2 dell'art. 161 c.p. operata dalla L. n. 103/2017; sul punto, volendo, BIANCHI (2017), p. 2241 ss.

a fase)⁸⁷, oppure un termine massimo complessivo che vale per l'intero grado di giudizio o perfino per l'intero procedimento⁸⁸.

V'è poi un criterio commisurativo "immanente", che dovrebbe essere trasversale ai due modelli e alle loro varie declinazioni: la vita media umana.

Quanto infine alle cause di interruzione e sospensione, esse – a prescindere dal modello di base – possono essere definite in modo tassativo⁸⁹ oppure rimesse alla discrezionalità giudiziale, seppur guidata da criteri legali⁹⁰. Altra alternativa di fondo è quella sulla "finitezza" delle cause incidenti sul corso della prescrizione: si può infatti prevedere che ogni volta che si compie un atto interruttivo il decorso prescrizione riparte *ex novo* senza limitazioni di sorta⁹¹ oppure può esser stabilito un "tetto massimo" raggiunto il quale matura comunque l'effetto estintivo⁹²; simmetricamente, si possono

⁸⁷ A titolo esemplificativo, si veda il d.d.l. "Brutti" del 2006, che ripartiva i termini della "prescrizione del procedimento" in base alle seguenti fasi: dalla ricezione della notizia di reato sino all'esercizio dell'azione penale; da quest'ultimo sino all'apertura del dibattimento; da quest'ultima sino alla sentenza di primo grado; da quest'ultima sino alla sentenza d'appello; da quest'ultima sino alla sentenza da parte della Corte di cassazione; dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso sino alla nuova sentenza da parte della Corte di cassazione (nuovo art. 346 *bis*, comma 1, c.p.p.); prevedendosi inoltre un meccanismo di recupero interfascico per cui i termini di ciascuna fase possono essere aumentati fino a 6 mesi, imputandosi tale ulteriore termine "a quello della fase precedente, ove non sia stato completamente utilizzato, ovvero a quello della fase successiva, che viene ridotto per la durata corrispondente" (nuovo art. 346 *bis*, comma 2, c.p.p.). Anche il recente progetto "Conte" n. 2306 ha previsto "termini di fase" per il primo grado di giudizio, peraltro distinguendo il secondo di questi termini (dalla prima udienza alla sentenza di primo grado) a seconda della gravità del reato (1 anno per contravvenzioni e delitti puniti con la reclusione fino a 5 anni; 2 anni per i delitti puniti con la reclusione superiore a 5 anni).

⁸⁸ Si veda ad esempio il d.d.l. "Casson" del 2011, per cui l'effetto estintivo si sarebbe prodotto decorsi 5 anni dall'esercizio dell'azione penale senza che si fosse giunti alla "pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio" e, una volta emessa la decisione in primo grado, qualora "ogni eventuale successivo grado di giudizio" si fosse protratto per oltre due anni senza un provvedimento 'conclusivo' (art. 44). Nella proposta dualista di Glauco Giostra (GIOSTRA (2006), p. 85 ss.), invece, si ipotizzava un unico termine massimo di durata del procedimento, il quale però avrebbe visto una sospensione *sine die* in caso di impugnazione della sentenza di primo o secondo grado da parte dell'imputato (mentre il termine avrebbe continuato il suo corso in caso di impugnazione della parte pubblica).

⁸⁹ Secondo il paradigma impostosi in buona parte delle legislazioni contemporanee: oltre alla vigente disciplina italiana, si vedano a titolo d'esempio il Codice penale tedesco (§ 78b per le cause sospensive e § 78c per gli atti interruttivi) e quello portoghese (art. 120 per le ipotesi di sospensione e art. 121 per quelle di interruzione).

⁹⁰ Secondo la ricostruzione di PECCIOLI (2019), p. 58, l'art. 93 del Codice Zanardelli, attribuendo l'effetto interruttivo a "qualsiasi provvedimento del giudice" diretto contro l'imputato e a questi "legalmente notificato" (in aggiunta alla sentenza di condanna e al mandato di cattura), non rispettava il canone della tassatività. Nei modelli dualisti, inoltre, non è raro che al giudice venga attribuito il potere di allungare il termine prescrizione – entro una misura definita – in base a proprie valutazioni discrezionali, come ad esempio nel già richiamato d.d.l. "Brutti" (il quale però stabilisce un meccanismo di recupero interfascico).

⁹¹ Com'era previsto nel Codice penale del 1889 e com'è tuttora previsto per i gravi reati "distrettuali" di cui all'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p.

⁹² È questa l'opzione accolta dal Codice Rocco e da molti ordinamenti continentali, quali ad esempio quello portoghese e quello tedesco. Si noti peraltro che, almeno secondo la disciplina italiana, il termine prescrizione "massimo" non vale di per sé ad escludere *tout court* il termine di prescrizione ordinario, per cui se quest'ultimo matura tra una causa interruttiva ed un'altra con esso matura pure la prescrizione e il relativo effetto estintivo del reato (anche se astrattamente si è al di sotto del termine incrementato *ex art.* 161,

stabilire delle soglie massime di durata della sospensione, al di là delle quali la prescrizione riprende il suo corso anche nel caso in cui l'evento che integra la causa sospensiva non sia di per sé venuto meno⁹³, oppure si può evitare di frapporre limiti all'estensione della sospensione (ulteriori rispetto a quelli connaturati alla causa sospensiva)⁹⁴.

In riferimento specifico alle cause interruttrive, va detto che esse appaiono incongrue con il modello dualista: esse infatti coincidono con manifestazioni "formali" dell'interesse punitivo statale e quindi con determinati atti del procedimento penale promananti dall'Autorità Giudiziaria tra cui, normalmente, quello che rappresenta il *dies a quo* della prescrizione processuale (ad esempio la richiesta di rinvio a giudizio), la quale appunto registra il venir meno del "tempo dell'oblio" andando a ricadenzare i termini prescrittivi sulle esigenze procedurali⁹⁵. L'istituto dell'interruzione è al contrario coerente con l'impostazione monista, dato che, in assenza di una autonoma considerazione dei "tempi del processo", esso è tradizionalmente deputato ad allargare il compasso prescrizione per consentire lo sviluppo dell'attività accertativa una volta che lo Stato abbia mostrato di voler esercitare il proprio *ius puniendi* in relazione ad un determinato fatto di reato.

Le cause di sospensione, invece, sono compatibili con entrambi i modelli e, almeno nelle versioni "archetipiche" di questi, dovrebbero assumere una fisionomia comune: le ipotesi sospensive dovrebbero essere ristrette a stasi forzate del procedimento non dipendenti dall'inerzia dell'autorità procedente ma derivanti o da esigenze esclusivamente proprie dell'indagato/imputato o della difesa di questo (classici gli esempi dell'impedimento per ragioni di salute o dell'adesione all'astensione dalle udienze legittimamente proclamata) oppure da cause esogene, individuabili sia in attività pregiudiziali da esercitarsi al di fuori del procedimento stesso (tipico l'esempio dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari) sia in fattori impeditivi di carattere straordinario (come l'attuale emergenza sanitaria internazionale che ha imposto la sospensione dell'attività giudiziaria). Infatti, in un modello monista "puro", le ragioni del processo, come visto, sarebbero assorbite dalla concatenazione delle cause interruttrive, mentre in un modello dualista altrettanto "puro", le esigenze procedurali troverebbero autonoma soddisfazione nella previsione dei termini propri della prescrizione processuale.

comma2, c.p.): per tutte, Cass., Sez. II, 23 aprile 2014, n. 20654.

⁹³ È il caso della irreperibilità dell'imputato, la quale determina la sospensione della prescrizione per un periodo pari al "tetto massimo" previsto dall'art. 161 c.p., lasciando poi ridecorrere il termine prescrittivo anche se la condizione di irreperibilità (e con essa la stasi processuale) perdura; v. D. CHINNICI (2015), par. 2.2. Anche le innovative cause di sospensione introdotte dalla riforma Orlando, essendo legate allo svolgimento di attività fisiologiche intranee al processo penale (i gradi d'impugnazione), sono state delimitate temporalmente (un anno e sei mesi per ciascun grado d'impugnazione).

⁹⁴ È il caso delle cause sospensive "tradizionali", come ad esempio quella basata sulla necessità di acquisire l'autorizzazione a procedere (art. 159, comma 1, n. 1, c.p.) o quella dipendente dal deferimento della questione ad altro organo giudiziario (art. 159, comma 1, n. 2, c.p.).

⁹⁵ Cfr. PALAZZO (2016), p. 57; PULITANÒ (2016), p. 76, PULITANÒ (2015), p. 30.

Va tuttavia segnalato che i modelli possono ibridarsi, così che, accanto a cause d'interruzione legate a determinati atti procedurali, troviamo cause di sospensione legate a sviluppi fisiologici del procedimento, che non richiedono alcuna attività "esterna" rispetto al procedimento stesso (calzante l'esempio dell'interposizione dell'impugnazione)⁹⁶; questo perché, pur mantenendo un'intelaiatura monista, si decide di valorizzare i "tempi del processo" aprendo delle parentesi nell'unitario compasso prescrizionale.

6. Analisi critica dei modelli.

Passando al "saggio" dei modelli di disciplina prescrizionale sopra delineati, a partire dalle direttrici teleologiche e costituzionali profilate nei paragrafi che precedono, vanno subito evidenziate le plurime criticità accusate dallo schema dualistico.

Infatti, vi è un primo corposo rilievo che può muoversi già al modello dualistico di per sé considerato, a prescindere dalle sue specifiche articolazioni: l'attribuzione al meccanismo estintivo proprio della prescrizione, seppur 'ridotto' al piano processuale (improcedibilità dell'azione penale, anziché estinzione del reato), del ruolo di sanzione per la violazione del principio di ragionevole durata del processo. Tutti i prototipi dualistici si fondano sull'obiettivo di conferire autonoma rilevanza alle cadenze procedurali, ai cc.dd. "tempi del processo", in modo tale da "liberarle" dal "letto di Procuste" della prescrizione sostanziale, con lo scopo ultimo di definire termini confacenti alla polimorfa garanzia della ragionevole durata del processo; intenti condivisibili ma per i quali viene predisposto uno strumento inidoneo e gravido di "effetti collaterali": la prescrizione del processo, ossia la sua perenzione, la sua estinzione. La perplessità non è circoscrivibile al piano puramente concettuale: si nomina come mera condizione d'improcedibilità quello che è un effetto sostanziale di giudicato su di una determinata ipotesi di responsabilità penale, che in via definitiva non potrà esser oggetto d'accertamento di altri procedimenti penali (non si estingue soltanto il singolo procedimento dove matura la prescrizione dell'azione penale ma viene meno in radice il diritto di punire dello Stato)⁹⁷; la perplessità si estende al piano effettuale: ha senso sanzionare con l'effetto estintivo il mancato rispetto di termini presunti dal legislatore come conformi alla garanzia dello *speedy trial*? Probabilmente la drastica sanzione della perenzione del procedimento, che in realtà è estinzione della stessa pretesa punitiva, non è il rimedio adatto alla deviazione – in sé e per sé considerata – dai canoni cronologici del giusto processo. Ciò non solo perché è un compito arduo pre confezionare in astratto termini ragionevoli, col risultato di "irragionevolezze in concreto" o di una indiscriminata apertura alla discrezionalità giudiziale in funzione correttiva – ma in definitiva sostitutiva – delle predeterminazioni temporali legislative, ma anche perché la prescrizione appare una sanzione "sproporzionata per eccesso"

⁹⁶ È ciò che è avvenuto con la riforma Orlando, v. nota 93.

⁹⁷ Cfr. PULITANÒ (2018a), p. 11.

rispetto all'esigenza di una scrupolosa osservanza delle tempistiche procedurali⁹⁸. Tutt'al più la prescrizione, com'era sino al varo della riforma Bonafede, può andare ad impedire il protrarsi di un processo che si pone ad una distanza temporale intollerabile in relazione all'elemento sostanziale della data di commissione del fatto di reato: se è vero che in via di fatto la prescrizione ben può garantire da processi infiniti, solo in via del tutto eventuale può garantire da processi che in sé sono irragionevolmente lunghi. Come chiarito dalla giurisprudenza convenzionale e come risultante dal panorama comparatistico, i rimedi per il *vulnus* specifico consistente nell'eccessiva durata del procedimento penale in sé e per sé considerato sono altri: risarcimenti pecuniari e mitigazioni del trattamento sanzionatorio, non l'estinzione del processo e con esso della responsabilità penale⁹⁹.

Questo profilo critico si accentua, o meglio si duplica, nella variante dualistica che lascia correre la prescrizione sostanziale in parallelo a quella processuale: specie se, a fronte della autonomizzazione delle esigenze processuali in forza della previsione della prescrizione dell'azione penale, si eliminano o si comprimono nella disciplina della prescrizione del reato quei meccanismi – quali atti interruttivi e cause sospensive – che consentono di tener conto dei tempi dell'accertamento, si vanno a moltiplicare irrazionalmente le possibilità d'esito prescrittivo, sbilanciando l'assetto normativo a tutto vantaggio delle istanze "individual-garantiste" con palese misconoscimento delle basilari esigenze ordinarie e sociali sottese all'efficacia del sistema penale.

Le differenti varianti del modello dualistico che invece fissano in un determinato atto del procedimento penale il termine di decadenza della prescrizione sostanziale, presentano una criticità per certi versi opposta a quella appena rilevata: presumono che il complesso "apparato radicale" che alimenta la prescrizione del reato venga reciso di colpo dall'attivazione delle indagini preliminari o al più tardi del processo. È ricorrente l'idea per cui l'*incipit* di quel rito della memoria che è il processo (talvolta anticipandosi il "momento decisivo" all'acquisizione della *notitia criminis*) spazzi via tutte le *rationes* che fondano l'estinzione dei (presunti) reati che vanno ricoprendosi delle nebbie dell'oblio¹⁰⁰. L'asserzione, nella sua absolutezza, non sembra accoglibile, mentre non pare revocabile in dubbio che l'inizio del procedimento penale e il suo incedere modifichino la "qualità" del decorso temporale, affievolendo talune delle esigenze fondative della prescrizione sostanziale e richiedendo un diverso bilanciamento dei vari interessi in gioco.

Così, se è indiscutibile che le esigenze di prevenzione generale si 'riaccendono' con la scoperta del reato e incrementano via via che si perfezionano atti indicativi della

⁹⁸ Nitido sul punto VIGANÒ (2013), spec. p. 27 ss.

⁹⁹ Ancorché di fatto la dichiarazione d'estinzione del reato escluda la possibilità per l'imputato di dolersi dell'irragionevole protrazione del processo: v. *supra*, parr. 3 e 4. La giurisprudenza tedesca da tempo riconosce una diminuzione di pena per i casi di violazione del diritto dell'imputato (poi condannato) alla ragionevole durata del processo, sul presupposto che l'eccessiva dilatazione procedimentale costituisce per sé una pena anticipata; in Spagna la "*dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento*" è stata espressamente prevista quale circostanza attenuante (art. 21, n. 6, c.p.); v. VIGANÒ (2013), p. 34 ss. Si collocano sulla 'scia germanica' i citati progetti di legge "Gratteri" e "Ricchiuti".

¹⁰⁰ V. Autori citati a nota 49.

responsabilità del soggetto individuato (quali l'applicazione di misure cautelari, il rinvio a giudizio, la condanna sebbene non definitiva), richiedendo che questa venga compiutamente accertata e adeguatamente sanzionata, sembra una forzatura la totale identificazione della "memoria sociale" con la "memoria giudiziaria": il fatto che una certa ipotesi di reato sia all'attenzione della magistratura non significa necessariamente che quel (presunto) fatto criminoso continui a destare allarme sociale e conservi un qualche rilievo nella collettività. Detto in altri termini, il coefficiente di "resistenza all'oblio" rappresentato dalla gravità del reato non viene annichilito per il solo fatto che è iniziato un procedimento penale: la punizione di fatti molto risalenti nel tempo e dotati di una scarsa offensività resta disfunzionale e inutile, in una prospettiva razionale e secolarizzata, anche se quei fatti ad un certo momento sono divenuti oggetto d'accertamento da parte della giustizia penale. E tale inutilità e disfunzionalità chiedono di essere considerate non solo in ordine al singolo fatto-reato ma anche in rapporto al sistema nel suo complesso, poiché le esigenze deflattive che contribuiscono a fondare l'istituto prescizionale non evaporano con l'inizio del procedimento ma anzi si possono rafforzare in pendenza di questo, tenuto conto dei due fattori-guida dello spessore offensivo e della risalenza del fatto ascritto all'indagato/imputato.

Ancora, se non v'è dubbio che quando lo Stato "aziona" il proprio diritto di punire si ravviva il ricordo del fatto nel reo, così come si fa presente la possibilità delle conseguenze sanzionatorie, e dunque si intensifica il legame personalistico che fonda la responsabilità penale, è però altrettanto indubbio che se i tempi del processo sono eccessivamente dilatati e se l'applicazione della pena è eccessivamente tardiva, sempre in relazione alla gravità e vetustà del fatto, oltre che alla lunghezza della vita media, permane il rischio di uno svilimento del principio di personalità così come del finalismo rieducativo del trattamento punitivo.

D'altronde, che l'estrinsecazione procedimentale del magistero punitivo non valga di per sé a recidere le radici della prescrizione sostanziale è dimostrato – *de iure condito* – dall'esistenza dell'istituto della prescrizione della pena, la quale, condividendo buona parte delle *rationes* della prescrizione del reato – l'affievolimento delle esigenze repressive e il 'corrompimento' di quelle specialpreventive a cagione del troppo tempo trascorso "dal momento della commissione del reato"¹⁰¹ – e operando per sua natura a partire "dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena" (art. 172, comma 4, c.p.), attesta inequivocabilmente che la garanzia del *tempori cedere* non è infirmata dall'esercizio statutale dello *ius puniendi*.

Tali considerazioni valgono, a ben vedere, anche per quella che abbiamo inquadrata come matrice monista "innovativa": anche secondo questa impostazione, infatti, la prescrizione del reato incontra un limite insuperabile in un determinato atto

¹⁰¹ Cfr. CENTONZE (2016), p. 2; analogamente, PERRONE (2019), p. 1293. È invece critico sulla possibilità di fondare la prescrizione della pena sulla consumazione dell'allarme sociale e delle esigenze risocializzative M. MANTOVANI (2008), p. 28, p. 82 ss. e p. 135 ss., il quale però conferma la natura sostanziale della prescrizione della pena propendendo invece per una ricostruzione processualistica di quella del reato: p. 93 ss. e p. 131.

del procedimento penale (ad esempio l'esercizio dell'azione penale o la sentenza di primo grado), integratosi il quale diviene impossibile la maturazione dell'effetto estintivo per decorso del "tempo dell'oblio" (in questo modello però nessun meccanismo estintivo processuale si affianca o subentra alla prescrizione sostanziale). Anche qui il presupposto concettuale consiste nella caduta delle ragioni della prescrizione (sostanziale) una volta che l'ipotesi criminosa sia stata attratta negli ingranaggi dell'apparato giudiziario oppure una volta che quest'ultimo abbia espresso una prima valutazione in ordine ad essa. Non si possono quindi che richiamare le perplessità già esplicitate.

Si aggiunga che, come rilevato nel secondo paragrafo, il diritto a non subire un limbo indefinito in cui la pendenza della pretesa punitiva ostacola la vita presente e impedisce la programmazione del futuro, riflesso – a ben vedere – di quella libertà d'autodeterminazione che può certamente esser compressa dai pubblici poteri ma mai annientata, non può essere cancellato dall'avvio del procedimento penale, assumendo anzi spessore proprio con la protrazione di quest'ultimo: le esigenze d'accertamento e repressione dei reati senz'altro possono limitare il "diritto a essere lasciato in pace" dell'inquisito ma d'altro canto non possono annichilirlo; la stretta dell'ordinamento su colui che fino a prova contraria è presunto innocente non può durare per sempre¹⁰². Occorre anche qui un savio bilanciamento¹⁰³. Né pare possibile argomentare dall'imprescrittibilità di taluni delitti d'eccezionale gravità la ragionevolezza e legittimità costituzionale del blocco *in aeternum* della prescrizione per ogni e qualsivoglia reato, per il fatto che si sia raggiunto un certo stadio del processo, per quanto significativo: l'imprescrittibilità è "materiale da maneggiare con cura", rispecchiando quell'assolutezza del diritto di punire statale che è insita nella pena massima, nell'ergastolo; l'imprescrittibilità prevista dal diritto sostantivo si pone(va) come corollario della perpetuità dell'ergastolo, di una pena cioè contraddistinta dall'eccezionalità e da sempre in odore di incostituzionalità¹⁰⁴, talché non pare possibile

¹⁰² Tant'è – lo si ribadisce – che la stretta della potestà punitiva non può protrarsi a tempo indeterminato nemmeno per il condannato in via definitiva. Denunciano l'incostituzionalità del c.d. "ergastolo processuale", tra gli altri, LOSAPPIO (2019), p. 53 ss.; MANES (2019), in particolare par. 4 e par. 7; MORELLI (2019), loc. cit.; MORELLI (2020), par. 2 s.; v. anche GIUNTA e MICHELETTI (2003), p. 100 ss.; TASSINARI (2016), p. 263 ss.; B. ROMANO (2016), p. 83 s.; BARTOLI (2019), p. 9. Il ripudio di una "Giustizia infinita", atemporale e dunque incompatibile con la stessa idea di "una giustizia umana che ha a che fare con la convivenza di persone, nei loro tempi di vita", è chiaro nella riflessione di PULITANÒ (2019), p. 19 ss.; PULITANÒ (2016), p. 76 s.; PULITANÒ (2015), p. 21 e p. 29.

¹⁰³ Sull'esigenza profonda di un adeguato equilibrio nella configurazione della prescrizione, per tutti, PULITANÒ (2018a), p. 15 s.; BARTOLI (2019), p. 9, evidenzia come una equilibrata disciplina prescrizionale debba determinare "sia il tempo adeguato perché lo Stato definisca le sorti di una persona, sia il tempo massimo della pretesa punitiva da parte dello Stato, anche quando, e forse direi soprattutto quando lo Stato ha rinnovato il suo interesse a punire attraverso l'attivazione del processo", dovendosi considerare che "le istanze punitive, ancorché attualizzate, sono istanze pur sempre potenziali, mentre è un dato di fatto che con il trascorre del tempo muti la personalità del soggetto e si allenti l'appartenenza del fatto al soggetto" (p. 8).

¹⁰⁴ Tant'è vero che la sua legittimità costituzionale dipende appunto dalla relativizzazione della pretesa punitiva: come noto, l'ergastolo è costituzionalmente ammissibile solo perché "recessivo" di fronte alla misura alternativa della liberazione condizionale (Corte cost. n. 264/1974), andandosi verso lo sgretolamento

infondere in un atto della catena procedimentale, ancorché denso di significato ma comunque provvisorio e rivedibile quale potrebbe essere la condanna di primo grado, il potere “taumaturgico” di rendere imprescrittibili la miriade di reati che nascono come soggetti all’efficacia della prescrizione.

Inoltre, non si può trascurare che il processo penale è pena esso stesso, non solo per l’afflizione ad esso connaturata¹⁰⁵, ma anche per la “sempre più fitta coltre di misure para-sanzionatorie che dispensano, sin dalla fase delle indagini preliminari, effetti “pregiudizievoli”/“pre-giudiziali”, talvolta del tutto “automatici” che sono sottratti a qualsiasi controllo giurisdizionale”¹⁰⁶; ne consegue che un’apertura indiscriminata all’imprescrittibilità equivale all’accettazione del rischio di una cripto-pena perpetua per tutte le ipotesi di reato, in assenza di un giudizio definitivo di colpevolezza. Un rischio che appare incompatibile con i tratti essenziali non solo del diritto penale razionale di scopo ma anche dello stesso Stato di diritto.

Insomma, se appare eccessivo e sproporzionato sanzionare la carente speditezza processuale con l’effetto prescrittivo (con sovradimensionamento delle ragioni individual-garantistiche), appare ancor più eccessivo e sproporzionato caducare l’efficacia della prescrizione a fronte di un certo atto della sequenza procedimentale (con assolutizzazione delle istanze repressive); l’una e l’altra “ghigliottina” appaiono incongruenti con i principi sovraordinati e con la complessa teleologia che orientano e debbono conformare l’istituto prescrizione.

perfino dell’ergastolo c.d. ostativo *ex art. 4 bis* ord. pen.; oltre alle pronunce della Consulta in tema di c.d. collaborazione impossibile e di c.d. collaborazione inutile (Corte. Cost., sentenze n. 357/1994 e n. 68/1995, che hanno portato all’introduzione del comma 1 *bis* nel corpo dell’art. 4 *bis* ord. pen.), v. Corte E.D.U., sez. I, 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di S. SANTINI (2019); e in www.giurisprudenzapenale.com, con nota di M. S. MORI e V. ALBERTA (2019); Corte cost., sent. n. 253/2019, in www.sistemapenale.it, con nota di S. BERNARDI (2020); e in www.archiviopenale.it, con osservazioni di D. Piva.

¹⁰⁵ Già CARNELUTTI (1960), p. 55.

¹⁰⁶ LOSAPPIO (2019), p. 54, che ricorda le incandidabilità a cariche elettive previste dal D.lgs. n. 235/2012, le inconferibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 39/2019, le cause ostative contemplate nel codice degli appalti pubblici, i requisiti di onorabilità previsti per le società quotate, gli impedimenti all’ottenimento dell’asilo internazionale stabiliti dal D.L. n. 113/2018 (convertito in L. n. 132/2018). Si considerino inoltre Codici etici aziendali, Protocolli di qualificazione dei fornitori e Modelli organizzativi *ex* D.lgs. n. 231/2001 nel loro complesso, tramite i quali enti privati e semi-pubblici, nel tentativo di ‘immunizzarsi’ dal rischio-reato esercitando la “delega autonormativa” conferitagli dal legislatore (sia consentito il rinvio a BIANCHI (2019), p. 1477 ss.), vanno a porre sempre più fitti paletti all’instaurazione di rapporti lavorativi e commerciali nei confronti di soggetti (o di enti amministrati o partecipati in misura maggioritaria da soggetti) che rivestano la qualifica di imputato se non di mero indagato. Inoltre si noti che le misure cautelari reali, tra le quali si sta sempre più espandendo la figura del sequestro “prodromico” alla confisca obbligatoria, non hanno termini di perenzione, cosicché esse permangono sin tanto che il procedimento penale non giunge a definizione o la stessa Autorità Giudiziaria non decide di revocarle; sottolinea la correlazione tra termini prescrizione, tempi processuali e durata delle misure cautelari reali G. SPANGHER (2016), p. 91.

6.1. Segue. Analisi delle “variabili”.

Per quanto riguarda le “variabili” della disciplina prescrizione – termine iniziale, criterio di quantificazione del *tempus praescriptionis*, cause interruttrive e sospensive – non si può che ribadire come esse siano connotate da amplissima “politicità”; sono tuttavia possibili alcune osservazioni di carattere generale.

Circa il *dies a quo* della prescrizione del reato, bisogna rilevare come la sua collocazione “naturale” sia da identificarsi con la consumazione del fatto di reato, apparendo fortemente problematica la posticipazione al momento della emersione della *notitia criminis*. Quest’ultima soluzione, infatti, seppur mossa dall’esigenza effettiva di non pregiudicare l’esercizio dello *ius puniendi* nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria sia giunta tardivamente a conoscenza del fatto criminoso, tuttavia sembra eccessivamente sbilanciata sulle istanze “stato-centriche” e “vittimo-centriche”, ammettendo la perseguibilità di fatti che per tempi lunghissimi sono rimasti obliati e che oltretutto potrebbero rivestire anche un disvalore non così pregnante. Identificare in via generalizzata la data d’acquisizione della notizia di reato quale termine iniziale della prescrizione (sostanziale) vorrebbe dire introdurre una sorta di imprescrittibilità universale *ante iudicium*: finché il presunto autore del reato è in vita, potrebbe essere assoggettato alla pretesa punitiva dello Stato, anche per fatti minimali, anche per fatti rimontanti alla sua giovinezza¹⁰⁷; con l’assurdo che solo l’inizio del procedimento penale potrebbe dargli una *chance* di raggiungimento del termine prescrittivo (sino a che in un modello monista innovativo non si perfezioni l’atto fatidico con cui cessa definitivamente la possibilità di verifica dell’effetto estintivo). Risorgono e si rafforzano qui le perplessità già espresse in ordine alla cessazione dell’efficacia della prescrizione per il sopravvenire di un atto procedimentale. Non sembra invece irragionevole prevedere una disciplina derogatoria per le particolari ipotesi in cui lo stesso agente o soggetti a questo legati si siano adoprati per mantenere occulto il fatto criminoso, ad esempio intimidendo la persona offesa o mantenendola in uno stato di soggezione anche solo morale: qui è lo stesso reo che – sforzandosi di occultare il misfatto a terzi – perpetua in primo luogo in sé medesimo la memoria del reato¹⁰⁸.

Quanto ai parametri di commisurazione del tempo necessario a prescrivere, appare in primo luogo indispensabile che essi siano selezionati e calibrati in correlazione con gli atti interruttrivi e le cause sospensive, oltre che con la disciplina del *dies a quo*: se i problemi di tardività nell’emersione della notizia di reato legati all’opera di nascondimento del reo sono già stati contemplati nella postergazione del termine iniziale del corso della prescrizione, non dovrebbero incidere anche sulla quantificazione

¹⁰⁷ Cfr. PULITANÒ (2018a), p. 9 s.; nonché, sul rischio di una imprescrittibilità indiscriminata, VERGÉS (2017), p. 96.

¹⁰⁸ Si rammenti quanto previsto dal codice di procedura penale francese in ordine alle *infractions occultes ou dissimulées* (v. nota 79), dovendosi tuttavia rilevare che in Francia, del tutto opportunamente, sono stati comunque fissati termini massimi a decorrere dalla consumazione del reato il cui superamento rende improcedibile l’azione penale anche in caso di fatti occulti od occultati: dodici anni per i delitti e trenta per i crimini; cfr. VERGÉS (2017), loc. cit.; v. anche *infra*.

del termine di maturazione della stessa; analogamente, se la speciale laboriosità della formazione e verifica delle prove nel contraddittorio delle parti è già stata posta a fondamento di ipotesi di sospensione della prescrizione, non dovrebbe riflettersi anche nella astratta determinazione del tempo necessario a prescrivere.

In ogni caso, una volta esclusa la categoria dualista, appare irrevocabile l'elezione della gravità del reato a criterio fondamentale di quantificazione del termine prescrittivo¹⁰⁹: come la totalità dei "motivi a prescrivere" assume sempre più consistenza man mano che decresce il disvalore del fatto criminoso, mentre si smorzano progressivamente tutti i "contro-motivi a prescrivere"; così tutti i "motivi a prescrivere" si ridimensionano al crescere dello spessore offensivo e simmetricamente si irrobustiscono i "contro-motivi a prescrivere". Resta ferma la necessità di stabilire, normalmente con il concorso di cause d'interruzione o di sospensione, un termine finale minimo "assoluto" – irrelato alla gravità del fatto – al di sotto del quale diventa materialmente impossibile o comunque estremamente difficoltoso il dispiegamento del procedimento penale fino alla sua fisiologica conclusione¹¹⁰; parimenti, dovrebbe esistere un termine finale massimo a contare dal momento consumativo al di là del quale, se non si è giunti perlomeno all'istruttoria di primo grado, la prescrizione matura a prescindere dal tipo criminoso, considerato che il corso dei decenni può compromettere la prova di qualsiasi fatto, pur asseritamente conforme alle più gravi fattispecie incriminatrici¹¹¹. La gravità del fatto, dunque, rappresenta il coefficiente primario ma le esigenze processuali pongono un argine minimo e dovrebbero porre un argine massimo all'interno dei quali il legislatore è chiamato a commisurare il tempo necessario a prescrivere.

7. Teoria, empiria, prospettive *de iure condendo*.

Ogni ipotesi di riscrittura della disciplina della prescrizione dovrebbe muovere, da un lato, dalla consapevolezza delle complesse e profonde ragioni che fondano l'istituto così come di quelle che ne impongono un uso *cum grano salis* e, dall'altro, dalla chiara visione dei dati empirici e degli obiettivi che si vogliono perseguire.

Così, richiedono in primo luogo attenta considerazione le esigenze ordinamentali che incrociano, percorrono, frenano la prescrizione del reato: l'indefettibile centrale esigenza di assicurare l'efficacia della tutela penale mediante la repressione effettiva (non solo minacciata) degli illeciti criminali va temperata sia con la ragion pratica

¹⁰⁹ Cfr. BARTOLI (2019), p. 10 s.

¹¹⁰ È quanto ha fatto ad esempio il legislatore del 2005 (probabilmente peccando per difetto) istituendo la "fascia minima" di 6 anni per i delitti (estesa a 7 anni e mezzo in caso d'interruzione) e 4 anni per le contravvenzioni (estesa a 5 anni per le contravvenzioni).

¹¹¹ La proposta di articolato elaborata dalla Commissione "Pagliaro" (pubblicata nel 1991 e consultabile su www.giustizia.it) ammetteva un termine prescrittivo anche per i reati puniti con l'ergastolo, esemplificato in trenta anni (art. 53); un termine di prescrizione trentennale per le ipotesi di reato punito con "una pena detentiva a vita" è previsto dall'art. 97 del codice penale svizzero; analogamente, l'ordinamento penale tedesco fissa in trent'anni il termine di prescrizione dei reati puniti con l'ergastolo (§ 78 StGB), eccettuando i delitti di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e l'omicidio doloso aggravato.

dell'efficienza del sistema giudiziario, la cui pretermissione inficerebbe la stessa istanza "efficacista", sia con la necessità di garantire la "qualità" dell'accertamento penale, tendenzialmente degradante man mano che il fatto da provare si allontana nel tempo, dato che – prima ancora che la garanzia dell'incolpato – la stessa esigenza di efficacia della repressione e di riflesso della prevenzione impone che la responsabilità sia attribuita a chi ha effettivamente compiuto il fatto e in misura proporzionata al reale contributo di chi viene riconosciuto colpevole. Soprattutto laddove, come nel nostro Paese, la magistratura, per quanto zelante e ben organizzata, viene costantemente sovraccaricata di una tale mole di fascicoli che sarebbe difficile da gestire anche qualora le previste dotazioni organiche fossero rispettate, l'istituto prescrizione si dimostra irrinunciabile, anzitutto come strumento deflattivo che consente all'intero apparato giudiziario di funzionare in termini accettabili. E, si noti, non si tratta di uno strumento deflattivo cieco: la prescrizione, ove correttamente calibrata, impiega criteri selettivi oggettivi e razionali, ossia la gravità e l'"età" del reato. D'altro canto, se la prescrizione viene ad assumere una capacità deflattiva troppo elevata, in assoluto o anche solo in riferimento al totale dei procedimenti definiti, deve essere necessariamente 'registrata', dando più spazio ai tempi processuali, poiché l'efficienza del sistema non può mai far premio sulla sua efficacia.

In secondo luogo, non si può obliterare l'articolato rapporto che intercorre tra prescrizione, personalità della responsabilità penale e prevenzione speciale: se, da una parte, lo scorrere del tempo che sempre più separa l'agente dal proprio agito reclama che – al di fuori delle ipotesi di reati di eccezionale gravità ed allarme sociale – ad un certo momento l'ordinamento riconosca che quella separazione si è consumata definitivamente; dall'altra parte, l'epifania dello *ius puniendi* statutale non può non influire su quel rapporto, contribuendo a rinsaldare il legame tra fatto, autore e responsabilità penale, specie a fronte di una sentenza di condanna (seppur non irrevocabile).

Infine, la viscerale necessità di evitare una soggezione illimitata della persona alla pretesa punitiva dello Stato, essenziale tanto per la garanzia dell'individuo quanto per la conservazione dell'impianto liberale dell'intero sistema penale, impone che la prescrizione continui ad operare anche nel corso del processo; d'altro canto, le molteplici esigenze – ordinamentali, sociali, individuali – sottese all'efficacia della protezione giuridico-penale non possono che portare ad una valorizzazione del dato dell'avvio del procedimento e, soprattutto, del dato della pronuncia condannatoria (non definitiva), con incidenza sul prolungamento del termine finale prescrittivo ed eventualmente con ridimensionamento degli effetti della prescrizione, salvo l'effetto "minimale" di estinzione del procedimento e della pena¹¹².

Scendendo ad una – pur sommaria – analisi empirica della situazione italiana, appaiono anzitutto evidenti i seguenti dati: a) il numero complessivo delle declaratorie di prescrizione è tuttora considerevole, sia in termini assoluti che percentuali; b) la maggior parte delle dichiarazioni di non doversi procedere per intervenuta prescrizione

¹¹² V. *supra.*, parr. 2 ss., e nota 74.

si colloca ancora nella fase delle indagini preliminari; c) negli ultimi anni è sensibilmente cresciuta l'incidenza della prescrizione nel secondo grado; d) i tempi di celebrazione dei processi penali italiani sono di gran lunga superiori alla media europea.

Adottando una prospettiva storica e provando a mettere in correlazione i dati surriferiti, ci si accorge che dal 2004 ad oggi, o meglio al 2018 (ultimo anno che presenta dati sufficientemente precisi), il numero assoluto dei casi di prescrizione si è quasi dimezzato, passando da 213.744 a 120.907, ma la diminuzione del valore percentuale sui procedimenti definiti è stata meno accentuata, passando da 14,69 % a 9,78 %¹¹³; il tasso di prescrizioni sul totale dei procedimenti definiti è infatti decresciuto costantemente fino al 2012, per poi tornare gradualmente a salire: nell'ultima rilevazione (2018) il tasso è lievemente aumentato rispetto al 2014 (anno che registrava un 9,48 % delle declaratorie di prescrizione rispetto al totale dei procedimenti definiti), mentre è incrementato di quasi due punti percentuali rispetto al 2012 (anno che registrava un tasso di incidenza del 7,85 %)¹¹⁴. È inoltre interessante notare come le percentuali interne alla massa dei casi di prescrizione si siano significative spostate nel corso degli anni: se ancora nel 2010 la stragrande maggioranza delle declaratorie di prescrizione 'colpiva' la fase delle investigazioni, registrandosi in questa fase ben il 70 % dei casi di prescrizione totali (senza contare le archiviazioni di procedimenti contro ignoti), nel 2014 tale percentuale si riduceva al 56 %, fino a scendere al 42,7 % nel 2018¹¹⁵; progressivamente è aumentato il numero delle prescrizioni dichiarate nel secondo grado, dove ad essere impressionante non è tanto la percentuale dei casi di prescrizione in rapporto al totale delle dichiarazioni di prescrizione, quanto piuttosto il tasso di prescrizioni in rapporto ai procedimenti definiti in quel grado: 25,8 % nel 2017 e 25,4 % nel 2018¹¹⁶. Ciò significa che più di un procedimento su quattro viene 'falcato' dalla prescrizione nel grado d'appello. Peraltro la situazione è fortemente disomogenea sul territorio nazionale: prendendo come campione cinque distretti che nel corso del 2018 hanno definito quantitativi elevati di procedimenti, ossia Roma (98.907 nei Tribunali del distretto; 16.054 avanti la Corte di appello), Milano (94.687 nei Tribunali del distretto; 8.267 avanti la Corte di appello), Napoli (106.693 nei Tribunali del distretto; 10.389 avanti la Corte di appello), Palermo (41.684 nei Tribunali del distretto; 6.028 avanti la Corte di appello) e Venezia (61.545 nei Tribunali del distretto; 4.613 avanti la Corte di appello)¹¹⁷, vediamo che, malgrado gli

¹¹³ V. note 16 e 17.

¹¹⁴ I dati relativi al decennio 2004-2014 sono tratti dalla già citata Analisi statistica pubblicata dal Ministero della giustizia nel 2016; i dati relativi agli anni successivi sono ricavati dalla già richiamata Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019 e dalle statistiche fornite dalle Corti d'appello al Ministero della giustizia per l'anno 2018 (v. nota 17).

¹¹⁵ Dati reperibili sempre nella pluricitata Analisi ministeriale, ad eccezione dell'ultimo dato, che è fornito nella Relazione del Presidente Mammone sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, p. 29. Va peraltro segnalato che ormai da diversi anni il numero delle prescrizioni in Cassazione si è drasticamente ridotto, come attestato dai dati pubblicati nelle Relazioni dei Primi Presidenti della Suprema Corte (dalle 930 declaratorie d'intervenuta prescrizione del 2014 alle 646 del 2018).

¹¹⁶ Dati forniti sempre nella Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione pubblicata nel corrente anno, p. 24.

¹¹⁷ Dati estratti dalle statistiche inviate dalle Corti distrettuali al Ministero della giustizia nel 2019.

sforzi organizzativi compiuti, le Corti distrettuali di Roma, Napoli e Venezia vedono ancora una percentuale molta alta di declaratorie d'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in rapporto al totale dei procedimenti definiti, rispettivamente, 46% (in aumento dagli anni precedenti), 32,8 % (in aumento dagli anni precedenti), 37,5 % (in diminuzione dagli anni precedenti), mentre nelle altre sedi considerate tale percentuale è decisamente bassa, abbondantemente inferiore alla media nazionale, ossia il 4,6 % a Milano (in diminuzione rispetto agli anni precedenti) e meno del 7 % a Palermo¹¹⁸.

Come emerge nitidamente dalle stesse Relazioni sull'amministrazione della giustizia dei Presidenti di Corte d'appello, i tassi di prescrizione sono strettamente correlati alla lunghezza dei procedimenti, che in molti casi è patologica, andando a definire una media nazionale – soprattutto in riferimento al secondo grado – assai superiore alla media dei Paesi del Consiglio d'Europa ed esponendo costantemente l'Italia al rischio di risarcimenti *ex lege* "Pinto": nel 2014 la media italiana della durata dei procedimenti penali in primo grado era pari a 386 giorni, a fronte di una media europea di 133 giorni, mentre in appello la durata media italiana arrivava a ben 912 giorni, a fronte di una media europea di soli 155 giorni; nel 2016 la durata media dei nostri procedimenti in primo grado era di 310 giorni, a fronte di una media europea di 138 giorni, mentre in appello era di 876 giorni, a fronte di una media europea di appena 143 giorni¹¹⁹. La situazione non appare nel complesso migliorata negli ultimissimi anni: stando alla relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019 del Primo Presidente della Cassazione, Giovanni Mammona, la durata media del primo grado è salita a 378 giorni nell'anno giudiziario 2017-2018 e a 392 giorni in quello 2018-2019; nel grado di appello invece si sono registrate lievi riduzioni, confermandosi però dati esorbitanti, passandosi ad una durata media di 861 giorni nell'anno giudiziario 2017-2018 e di 840 giorni in quello 2018-2019¹²⁰. Conseguentemente, non poteva che essere ragguardevole il numero di processi cc.dd. "a rischio Pinto", ossia travalicanti i limiti temporali di ragionevolezza definiti dalla L. n. 89/2001 (tre anni per il primo grado, due per l'appello, uno per il giudizio di legittimità): per il 2016, 224.477 processi in primo grado (18,9 %), 119.397 in secondo grado (44,5 %), 1.268 in Cassazione (4,2 %); per il 2017, 222.372 processi in primo grado (19 %), 105.870 in secondo grado (39,4 %), 405 in Cassazione (1,3 %)¹²¹.

È inoltre evidente che tali straordinari dilungamenti nello svolgimento dei processi, specie nel grado d'appello, non dipendono né da peculiari difetti della normativa processuale o sostantiva né da abili tattiche dilatorie delle difese ma da inefficienze e ritardi della macchina giudiziaria, derivanti principalmente da gravi carenze d'organico, sia "togato" che amministrativo, e di strumentazione. Lo ha espresso con particolare chiarezza il Primo Presidente della Corte di cassazione nella relazione

¹¹⁸ I dati sul numero delle prescrizioni dichiarate sono reperibili nelle Relazioni sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018 di ciascun Presidente di Corte di appello.

¹¹⁹ Si veda il Rapporto CEPEJ n. 26 del 2018, consultabile in www.coe.int.

¹²⁰ P. 24.

¹²¹ Dati forniti nel dossier di "monitoraggio della giustizia penale – anno 2019 – III trimestre", pubblicato dal Ministero della giustizia in data 30 gennaio 2020 e consultabile in www.giustizia.it.

sull'amministrazione della giustizia dello scorso anno: "È bene evidenziare, con riguardo alla durata del giudizio di appello, che buona parte dei quasi due anni e mezzo che esso attualmente richiede sono imputabili a "tempi di attraversamento" che nulla hanno a che vedere con la celebrazione del giudizio (attesa degli atti di impugnazione; collazione degli stessi; avvisi alle parti; predisposizione dei fascicoli da trasmettere alla Corte d'appello; trasmissione degli stessi; registrazione; fissazione del giudizio; avvisi alle parti), sicché lo snellimento delle procedure legali, l'attribuzione di maggiori risorse umane e tecnologiche e un migliore utilizzo di esse potrebbe ridurre drasticamente la durata media del secondo grado"¹²².

Alla luce delle coordinate teoretiche sopra esposte e delle risultanze empiriche ora evidenziate, appare urgente una "riforma della riforma della riforma": devono essere, da un lato, riviste e, dall'altro, integrate le innovazioni apportate dalla L. n. 3/2019, la quale, "spazzando via" la prescrizione nei gradi d'impugnazione, ha pure "spazzato via" la recente – "sudata" – L. n. 103/2017¹²³. Da un punto di vista concettuale, per le ragioni svolte *ut supra*, l'individuazione della pronuncia della sentenza di primo grado quale termine di decadenza della prescrizione appare incoerente con le *rationes* della stessa prescrizione e dannosa tanto per il sistema penale e il sistema sociale nel suo complesso quanto per le garanzie personalistiche. Tale valutazione negativa sembra corroborata sul piano "prassico", dato che la "valvola" della prescrizione non potrà più esser utilizzata in sede di gravame, aggravandosi così le criticità gestionali che già segnano pesantemente gli Uffici giudiziari di secondo grado. Si fa concreto il rischio che la gestione dei fascicoli più "pesanti" venga intralciata da tanti casi "minori" che fino ad oggi sarebbero stati colti dall'estinzione per prescrizione e che, correlativamente, molti di questi casi "minori" vengano trattati a svariati anni non solo dalla (presunta) commissione del fatto ma anche dalla proposizione dell'atto d'impugnazione; se probabilmente resterà un caso di scuola quello del ragazzo punito da anziano per un furto di pere¹²⁴ (anche se in astratto l'ipotesi non può escludersi), appaiono tutt'altro che improbabili sentenze definitive che cristallizzeranno condanne o proscioglimenti a molti anni dal momento consumativo del reato ipotizzato, anche per fatti incarnanti un disvalore minimo. Criticità d'ordine costituzionale e d'ordine pratico che vengono esasperate dalla parificazione legislativa alla sentenza di condanna sia della totalità delle pronunce di proscioglimento, comprese quelle pienamente assolutorie, sia del decreto penale di condanna, che è provvedimento emesso *inaudita altera parte* e come tale opponibile su mera istanza dell'imputato o del suo difensore con conseguente celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie o secondo il rito speciale prescelto dalla parte¹²⁵.

¹²² Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018, p. 22 s.

¹²³ La riforma Orlando è il frutto di un complesso *iter* legislativo, in cui hanno trovato parziale accoglimento le proposte della Commissione "Fiorella", che aveva predisposto un'articolata rivisitazione dell'istituto prescrizionale, esprimendo peraltro plurime alternative di regolamentazione (mentre la L. n. 103/2017 ha sì apportato modifiche significative ma senza discostarsi dall'archetipo codicistico per come rimodulato dalla L. ex-Cirielli); cfr. PECCIOLI (2019), p. 108 ss. e p. 164 ss., oltre agli altri Autori citati a nota 13.

¹²⁴ L'efficace esempio è tratto da *Le Confessioni* di Sant'Agostino da PULITANÒ (2016), p. 74.

¹²⁵ Appare significativo che il c.d. lodo "Conte-bis", che limita l'effetto sospensivo "perpetuo" (la decadenza

In una auspicabile nuova opera riformatrice andrebbe però fatto tesoro di uno “spunto” importante offerto dalla riforma Bonafede: la gravidanza, anche ai fini prescrizionali, della sentenza di primo grado; gravidanza che però è (va) limitata ai provvedimenti di condanna. Infatti, come già accennato, ad ogni affermazione “ufficiale” (ancorché non definitiva) della responsabilità penale si rafforza il legame tra il reato e il suo autore, nonché la memoria sociale del fatto; inoltre la pronuncia estintiva risulta tanto più diseconomica e disfunzionale quanto più è avanzato il processo. Conseguentemente, potrebbe esser riconosciuta la natura di atto interruttivo “qualificato” della sentenza di condanna, assegnandole un valore “rafforzato” mediante l’estensione del c.d. “tetto massimo” del termine interrotto: la soglia potrebbe elevarsi ad 1/2 con la sentenza di condanna di primo grado o con la sentenza di condanna in appello di riforma del proscioglimento in primo grado, salvo poi tornare al coefficiente frazionario “ordinario” in caso di annullamento del provvedimento condannatorio¹²⁶. Occorrerebbe inoltre intervenire sull’altra fase “calda” del procedimento, ovvero le indagini preliminari, ad esempio anticipando l’effetto interruttivo “ordinario” al momento dell’acquisizione della *notitia criminis* da parte dell’Autorità Giudiziaria, nonché prevedendo una disciplina *ad hoc* per i casi di “delitto dissimulato”, sulla falsariga della normativa francese: laddove il reo continui attivamente e volontariamente ad occultare le tracce del reato, sempreché quest’ultimo sia di una certa gravità, il *dies a quo* della prescrizione potrebbe essere postergato al momento di cessazione dell’attività dissimulativa oppure, in ipotesi di delitti contro vittime vulnerabili, al momento in cui la persona offesa acquisisca la possibilità di trasmettere la notizia di reato alla pubblica autorità (ad ogni modo non più tardi dell’effettiva acquisizione della *notitia criminis* da parte di quest’ultima). Eventuali esigenze investigative di carattere straordinario, poi, le quali già fondano la possibilità di proroga dei termini delle indagini preliminari, potrebbero dar luogo ad una corrispondente sospensione dei termini prescrittivi, dovendosi però irrobustire il contraddittorio *in subiecta materia*, apparendo del tutto carente – sotto tale profilo – l’attuale meccanismo di concessione della proroga *ex artt.* 406 s. c.p.p.¹²⁷. Inoltre, considerato che il vigente coefficiente “ordinario” d’incremento del termine interrotto – in raffronto alla regolamentazione codicistica originaria, ai termini legalmente previsti delle indagini preliminari (6 mesi prorogabili), ai tempi medi del processo di primo grado (superiori all’anno), nonché alle legislazioni straniere – appare eccessivamente contenuto, potrebbe esser elevato a 1/3 e, come detto, anticipato al momento acquisitivo della notizia di reato¹²⁸. Infine, si potrebbe ipotizzare il recupero

della prescrizione) alla sola pronuncia della sentenza di condanna (con ripresa del corso della prescrizione in caso di annullamento della condanna nei gradi successivi), sia stato recepito dal Governo nel disegno di legge recante “Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello”, approvato dal C.d.M. il 13 febbraio 2020; v. C. LARINNI (2020).

¹²⁶ Sempreché l’annullamento non sia limitato al trattamento sanzionatorio.

¹²⁷ Peralto la sospensione della prescrizione eventualmente disposta in fase d’indagini resta come “dote” a beneficio dello svolgimento delle fasi successive. Andrebbero conseguentemente eliminate le ipotesi speciali di raddoppio dei termini prescrizionali.

¹²⁸ Salvo l’incremento di 1/2 in caso di sentenza di condanna. L’impiego del coefficiente di 1/2 per gli atti

di una qualche rilevanza nel computo dei termini prescrizionali per le circostanze attenuanti, almeno per quelle ad effetto speciale (tra cui le indipendenti comportanti diminuzioni superiori ad 1/3 della pena-base) e per quelle autonome; per altro verso, l'incidenza della recidiva aggravata e reiterata andrebbe limitata all'art. 157, comma 2, c.p.¹²⁹, escludendosi ogni effetto sul "tetto massimo" ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.¹³⁰

In una visione più ambiziosa, si potrebbero incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema giudiziario ponendo mano in primo luogo ad una incisiva opera di depenalizzazione, anche se non sembra che questa possa risultare decisiva ai fini prescrizionali, considerato che i reati a più alto rischio di prescrizione sono reati tipici del *Kernstrafrecht*¹³¹ e che i reati più diffusi, i quali quindi costituiscono l'*input* più rilevante della macchina giudiziaria, sono anch'essi tipicamente connotati da disvalore criminale¹³² e dunque insuscettibili di trasformazione in meri illeciti amministrativi o civili. Più proficuo, anche in termini di proporzionalità dell'intero sistema penale, sarebbe un intervento robusto sui riti alternativi, anzitutto allargando il campo di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova e intensificandone i contenuti sanzionatori e risocializzativi, nonché sulla negletta causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., che andrebbe fatta uscire dalla sua marginalità applicativa, da un lato, depurandola delle condizioni ostative di carattere soggettivo e, dall'altro, sostituendo l'attuale – "indigesto" – effetto d'esclusione d'ogni conseguenza sanzionatoria con una – più "accettabile" – degradazione "in concreto" della sanzione dal piano penale-criminale a quello punitivo-amministrativo¹³³.

Quella proposta è una tra le tante riforme possibili: come più volte ripetuto, l'istituto prescrizionale è tanto complesso quanto politico; resta tuttavia imprescindibile uno sforzo di equilibrio, di sistematicità, di equo temperamento dei plurimi e poliedrici "motivi" e "contro-motivi a prescrivere".

interruttivi precedenti sembra invece sproporzionato per eccesso, dovendosi tener presente, da un lato, il distinto valore processuale di tali atti rispetto all'affermazione – pur provvisoria – della responsabilità penale da parte di un organo terzo ed imparziale (all'esito dell'istruttoria o sulla base di un *agreement* tra accusa e difesa) e, dall'altro lato, il fatto che l'esclusione da parte della L. ex-Cirielli del rilievo ai fini prescrizionali delle attenuanti e del bilanciamento ha in qualche modo "compensato" la riduzione del "tetto massimo" del tempo necessario a prescrivere conseguente all'interruzione (come nota BRICCHETTI (2020), p. 2).

¹²⁹ Non sembra irragionevole tale effetto della recidiva qualificata, considerato che essa deve essere contestata (e applicata) esclusivamente qualora il soggetto presenti una non comune pericolosità sociale e il nuovo fatto esprima un'accentuata colpevolezza (in una visione "bidimensionale"), oltre a suscitare un peculiare allarme sociale (in una visione "tridimensionale"); tutti aspetti che "naturalmente" reagiscono sull'istituto prescrizionale. Sulle *rationes* della recidiva e su un'ipotesi di recupero del suo fondamento "oggettivo", si consenta il rinvio a BIANCHI (2014), p. 1115 ss.

¹³⁰ Così come andrebbe rivisto l'effetto previsto per i "casi di cui agli articoli 102, 103 e 105".

¹³¹ Quali truffa, corruzione, omicidio e lesioni colposi; oppure reati tipici della criminalità economica, come reati societari e reati ambientali. È quanto emerge dalle più volte citata Analisi statistica dell'istituto della prescrizione edita nel 2016.

¹³² Come i cc.dd. "reati predatori": furti, truffe, rapine.

¹³³ Per simili interventi sul complessivo sistema sanzionatorio: R. BARTOLI e D. BIANCHI (in corso di pubblicazione).

Ci si permette in chiusura la prospettazione di una alternativa per così dire “minimalista”: se l’attuale frangente storico-politico non consente una riforma d’ampio respiro, è comunque possibile ed auspicabile tornare al sistema previgente per come ridisegnato dalla Legge “Orlando”, la quale presentava sì difetti non irrilevanti, a cominciare da una commistione a tratti infelice tra schemi sostanzialistici e schemi processualistici¹³⁴, ma nel complesso appariva sufficientemente equilibrata e idonea a rimediare a talune storture della L. n. 251/2005 e alla correlata “emergenza” prescrizionale manifestatasi nel grado d’appello, senza abbandonarsi alle lusinghe di quel “diritto penale *no-limits*”¹³⁵ che appare incompatibile con l’anima personalistica del nostro ordinamento, oltre che con le istanze di ragionevolezza e razionalità proprie di ogni realtà ordinante.

Bibliografia

ABUKAR Hayo, Alì (2018): “Sulla linea di confine tra politica e diritto e sul principio di legalità, penale e processuale, a margine del caso Taricco”, *www.archiviopenale.it*, n.2, pp. 1-32

AMBROSETTI, Enrico Mario (2016): “La riforma della prescrizione del reato tra progetti legislativi e alternative giudiziarie”, *www.archiviopenale.it*, n.2, pp. 369-386

AMBROSETTI, Enrico Mario (2018): voce “Prescrizione del reato”, *Digesto delle discipline penalistiche* (Torino, UTET), Aggiornamento X, consultabile in *www.pluriscadam.utetgiuridica.it*

AMBROSETTI, Enrico Mario (2020): “Le Sezioni Unite chiariscono il rapporto fra l’accertamento della recidiva e i suoi effetti”, *Diritto Penale e Processo*, n.1, pp. 84-91

ANTOLISEI, Francesco (2003): *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Milano, Giuffrè)

ANZANI, Gaetano (2012): “Riflessioni su prescrizione e responsabilità civile”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, parte II, pp. 199-212

BARGIS, Marta (2005): “La prescrizione del reato e i ‘tempi’ della giustizia penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n.4, pp. 1402-1437

BARTOLI, Roberto (2019): “Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare”, *www.sistemapenale.it*, 9 dicembre 2019

BARTOLI, Roberto e Bianchi, Davide (in corso di pubblicazione): *Ortofoto degli istituti di probation tedeschi per progettare una riforma del sistema sanzionatorio italiano*

BASILE, Fabio (2017): “La prescrizione che verrà”, *Diritto penale contemporaneo*, n. 5, pp. 131-146

BASSI, Alessandra (2020): “Confisca urbanistica e prescrizione del reato: le Sezioni unite aggiungono un nuovo tassello alla disciplina processuale della materia”, *www.sistemapenale.it*, 21 maggio 2020

¹³⁴ Sia consentito il rinvio a BIANCHI (2017), p. 2244 ss.

¹³⁵ L’efficace espressione è di MANES (2019b).

- BECCARIA, Cesare (2007): *Dei delitti e delle pene* (Torino, Einaudi)
- BERNARDI, Silvia (2020): “Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen.”, *www.sistemapenale.it*, 28 gennaio 2020
- BIANCHI, Davide (2014): “Il fondamento della recidiva: ipotesi di razionalizzazione e ricadute applicative”, *Diritto penale e processo*, pp. 1115-1129
- BIANCHI, Davide (2017): “La prescrizione riformata: cenni di processualizzazione e modifiche settoriali”, *Giurisprudenza italiana*, n. 10, pp. 2239-2248
- BIANCHI, Davide (2019): “Appunti per una teoria dell’autonormazione penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, pp. 1477-1526
- BRICCHETTI, Renato (2020): “Poche parole, ma schiette sul falso mito della prescrizione ‘ammazza processo’ (e altro ancora)”, *www.discrimen.it*, 17 febbraio 2020
- CADOPPI, Alberto e Veneziani, Paolo (2004): *Elementi di diritto penale. Parte generale* (Padova, Cedam)
- CARNELUTTI, Francesco (1960): *Principi del processo penale* (Napoli, Morano)
- CARRARA, Francesco (1867): *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale* (Lucca, Tipografia Giusti)
- CAVALIERE, Antonio (2020): “Le norme ‘spazzaprescrizione’ nella L. n. 3/2019”, *www.lalegislazionepenale.eu*, 12 febbraio 2020
- CENTONZE, Alessandro (2016): “Il decorso del tempo e i suoi effetti sull’esecuzione della pena: aspetti problematici in tema di prescrizione della pena”, *www.penalecontemporaneo.it*, 20 ottobre 2016
- CHINNICI, Daniela (2015): “Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili”, *Libro dell’anno del Diritto*, consultabile in *www.treccani.it*
- CIVELLO, Gabriele (2018): “La sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza ‘Varvara’? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbanistica”, *www.archiviopenale.it*, n. 3, pp. 2-18
- D’ASCOLA, Vincenzo Nico (2015): “I tempi ragionevoli del processo penale”, *www.archiviopenale.it*, n. 2, pp. 411-438
- DINACCI, Elvira (2019): “Prescrizione del reato e principi costituzionali nel sistema del diritto penale”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp.145-189
- FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2010): *Diritto penale. Parte generale* (Bologna, Zanichelli)
- FILANGIERI, Gaetano (2003): *La scienza della legislazione* (Napoli, Grimaldi), Parte I, Capo II
- GAETA, Piero (2012): “La prescrizione del reato come compensazione del processo irragionevolmente lungo: ovvero del criterio del ‘pregiudizio importante’ nella giurisprudenza di Strasburgo”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, n. 2, pp. 154-166
- GALLUCCIO, Alessandra (2018): “Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, materia urbanistica”, *Diritto penale contemporaneo*, n. 7-8, pp. 221-228

GAMBARDELLA, Marco (2016), “Segnali di riforma della prescrizione: la proposta Gratteri e il Disegno di Legge n. 2067”, *Cassazione penale*, n.7/8, pp. 2737-2756

GATTA, Gian Luigi (2018): “Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n.4, pp. 2345-2358

GATTA, Gian Luigi (2020): “‘Lockdown’ della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito”, *www.sistemapenale.it*, 4 maggio 2020

GATTA, Gian Luigi e Giostra, Glauco (2020): “Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sul vero problema della giustizia italiana: la lentezza del processo”, *www.sistemapenale.it*, 11 febbraio 2020

GIOSTRA, Glauco (2006): “La prescrizione: aspetti processuali”, in AA. VV.: *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli* (Milano, Giuffrè)

GIUNTA, Fausto Biagio (2005): “Il flou della nuova prescrizione nel cappio della ritrovata recidiva. A proposito della ‘Cirielli’ divenuta ‘ex’”, *Critica del diritto*, n.2, pp. 178-201

GIUNTA, Fausto Biagio (2020): “La prescrizione. Ultimo atto?”, *www.discrimen.it*, 31 gennaio 2020

GIUNTA, Fausto Biagio e Micheletti, Dario (2003): *Tempori cedere, prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo* (Torino, Giappichelli)

GREVI, Vittorio (2002): “Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma”, in AA.VV.: *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, in ricordo di Adolfo Beria di Argentine* (Milano, Giuffrè), Atti del convegno di studio, Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2000

LARINNI, Claudia (2020): “‘Blocco’ della prescrizione per le sole sentenze di condanna di primo grado. il c.d. lodo Conte-bis a confronto con la presunzione di innocenza”, *www.discrimen.it*, 8 aprile 2020

LO GIUDICE, Letizia Valentina (2017): “Confisca senza condanna e prescrizione: il filo rosso dei controlimiti”, *Diritto penale contemporaneo*, n.4, pp. 239-268

LOSAPPIO, Giuseppe (2019): “Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it”, *Diritto penale contemporaneo*, n.7-8, pp. 5-64

MANACORDA, Stefano (2018): “Prescrizione e controlimiti: prove di un dialogo costruens negli sviluppi del caso Taricco”, *www.discrimen.it*, 17 luglio 2018

MANES, Vittorio (2017): “La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a ‘Taricco’”, *www.penalecontemporaneo.it*, 13 febbraio 2017

MANES, Vittorio (2019a): “Sulla riforma della prescrizione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n.1, pp. 557-570

MANES, Vittorio (2019b): “Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione”, *Questione giustizia*, 26 marzo 2019

MANTOVANI, Ferrando (1979): *Diritto penale* (Padova, Cedam)

MANTOVANI, Ferrando (2017): *Diritto penale. Parte generale* (Padova, Cedam)

MANTOVANI, Marco (2008): *La prescrizione della pena* (Torino, Giappichelli)

- MANZINI, Vincenzo (1981): *Trattato di diritto penale italiano* (Torino, UTET), volume III
- MARINELLI, Claudio (2016): *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale* (Torino, Giappichelli)
- MARINUCCI, Giorgio (2004): “La prescrizione riformata ovvero dell’abolizione del diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n.4, pp. 976-983
- MAUGERI, Anna Maria (2019): “Art. 240-bis”, in Padovani, Tullio (a cura di): *Codice penale* (Milano, Giuffrè), tomo I
- MAZZA, Oliviero (2020): “La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale”, *www.sistemapenale.it*, 21 gennaio 2020
- MELCHIONDA, Alessandro (2017): “Circostanze ‘indipendenti’ con variazione edittale di pena non superiore ad un terzo: per le Sezioni Unite non sono ‘ad effetto speciale’ e non rilevano ai fini della prescrizione”, *Diritto penale contemporaneo*, n.6, pp. 267-273
- MICHELETTI, Dario (2017): “La dosimetria della prescrizione in bilico tra discrezionalità e arbitrio del legislatore”, *Giurisprudenza costituzionale*, n.6, pp. 2897-2905
- MORELLI, Francesco Bartolo (2019): “La prescrizione del reato, i tempi del processo, l’autorità senza tempo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n.3, pp. 1599-1611
- MORELLI, Francesco Bartolo (2020): “Brevi spunti su talune questioni controverse in tema di prescrizione”, *www.sistemapenale.it*, 26 febbraio 2020
- MORI, Marina Silvia e ALBERTA, Valentina (2019): “Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo”, *Giurisprudenza penale*, n. 6, pp. 1-9
- NOBILI, Massimo, STORTONI, Luigi, DONINI, Massimo, VIRGILIO, Maria, ZANOTTI, Marco e MAZZACUVA, Nicola (1998): “Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale”, *Foro italiano*, n.7/8, colonne 317-335
- NOTARO, Domenico (2019): “Il giudizio in tema di recidiva e suoi effetti sul termine di prescrizione del reato”, *Giurisprudenza italiana*, n.10, pp. 2257-2263
- PALAZZO, Francesco Carlo (2013): *Corso di diritto penale* (Torino, Giappichelli)
- PALAZZO, Francesco Carlo (2016): “La Riforma penale alza il tiro?”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n.1, pp. 52-60
- PALAZZO, Francesco Carlo (2017): “La Consulta risponde alla ‘Taricco’: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto”, *Diritto penale e processo*, n.3, pp. 285-289
- PECCIOLI, Annamaria (2019): *La prescrizione del reato* (Torino, Giappichelli)
- PERRONE, Daria (2019): “Art. 172”, in Padovani, Tullio (a cura di): *Codice penale* (Milano, Giuffrè), tomo I
- PIERGALLINI, Carlo (2014): “Il fondamento della prescrizione nel diritto penale (ancora una volta) all’esame della Consulta”, *Giurisprudenza costituzionale*, n.3, pp. 2371-2381
- PISA, Paolo (1986): voce “Prescrizione (dir. pen.)”, *Enciclopedia del diritto* (Milano, Giuffrè), volume XXXV, consultabile in *www.iusexplorer.it*

- PISA, Paolo (2013): “Cause di estinzione del reato e della pena”, in Grosso, Carlo Federico, Pelissero, Marco, Petrini, Davide e Pisa, Paolo: *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Milano, Giuffrè)
- PULITANÒ, Domenico (2005): “Tempi del processo e diritto penale sostanziale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n.2, pp. 507-532
- PULITANÒ, Domenico (2015): “Il nodo della prescrizione”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, n.1, pp. 20-30
- PULITANÒ, Domenico (2016):, “Una confessione di Agostino e il problema della prescrizione”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, n.1, pp. 73-78
- PULITANÒ, Domenico (2018a): “La moralità della prescrizione per decorso del tempo”, *www.discrimen.it*, 17 luglio 2018
- PULITANÒ, Domenico (2018b): “La chiusura della saga Taricco e i problemi della legalità penalistica”, *Diritto penale e processo*, n.10, pp. 1289-1294
- PULITANÒ, Domenico (2019): “La giustizia penale e il tempo”, in *www.sistemapenale.it*, 2 dicembre 2019
- RAGUES I VALLES, Ramon (2018): “Il passaggio del tempo e la responsabilità penale”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, n.2, pp. 209-223
- ROCCO, Arturo (1933): *Opere giuridiche* (Roma, Società Editrice del Foro Italiano), volume III
- ROMANO, Bartolomeo (2016): “Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, n.1, pp. 79-87
- SANNA, Alessandra (2020): “‘Blocco’ della prescrizione e garanzie processuali”, *www.discrimen.it*, 6 febbraio 2020
- SANTINI, Serena (2019): “Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta ‘via di scampo’: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità umana”, *www.penalecontemporaneo.it*, 1 luglio 2019
- SCOLETTA, Marco Maria (2017): “Vittime e prescrizione: una riconciliazione impossibile?”, in Bargis, Marta e Belluta, Hervé (a cura di): *Vittime di reato e sistema penale* (Torino, Giappichelli)
- SILVANI, Simona (2009): *Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato* (Bologna, Il Mulino)
- SPANGHER, Giorgio (2016): “La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, n.1, pp. 88-101
- STORTONI, Luigi (1984): “Profili costituzionali della non punibilità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*
- STORTONI, Luigi (1990): voce “Estinzione del reato e della pena”, *Digesto delle discipline penalistiche* (Torino, UTET), volume VI, reperibile in *www.pluriscedam.utetgiuridica.it*
- TASSINARI, Davide (2016): “La prescrizione del reato fra incertezze epistemologiche e prospettive di riforma”, in Mantovani, Marco, Curi, Francesca, Tordini Cagli, Silvia, Torre, Valeria e Caianello, Michele (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni* (Bologna, B.U.P.)

TOMASELLO, Francesca (2013): “Per una riforma della prescrizione: le opzioni sul tappeto”, *www.penalecontemporaneo.it*, 10 dicembre 2013

TORRENTE, Andrea e SCHLESINGER, Piero (2011): *Manuale di diritto privato* (Milano, Giuffrè)

VARRASO, Gianluca (2019): “La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 (c.d. ‘spazzacorrotti’) trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina ‘a termine’”, *www.penalecontemporaneo.it*, 4 febbraio 2019

VERGÉS, Etienne (2017): “La prescription de l’action publique rénovée”, *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, pp. 91-99

VIGANÒ, Francesco (2013): “Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 3, pp. 18-42

VIGANÒ, Francesco (2017a): “Le parole e i silenzi”, *www.penalecontemporaneo.it*, 27 marzo 2017

VIGANÒ, Francesco (2017b): “La nuova disciplina della prescrizione del reato: la montagna partorì un topolino?”, *Diritto penale e processo*, n.10, pp. 1289-1301